



ALLEGATO 2

SCHEMA DI CONTRATTO

CONDIZIONI SPECIALI

Parte Speciale

Articolo 1 S: Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'esecuzione

Articolo 2 S: Durata

Articolo 3 S: Modifica del contratto durante il periodo di efficacia

Articolo 4 S: Obblighi e adempimenti a carico del Fornitore

Articolo 5 S: Titolarità delle licenze d'uso ed altre condizioni di licenza

Articolo 5BIS S: Brevetti industriali e diritti d'autore

Articolo 6 S: Garanzie

Articolo 7 S: Subappalto

Articolo 8 S: Consegna, installazione, configurazione e personalizzazione

Articolo 9 S: Verifica di conformità

Articolo 10 S: Servizio di manutenzione (Supporto Tecnico)

Articolo 11 S: Servizio professionali specialistici

Articolo 12 S: Penali

Articolo 13 S: Corrispettivo

Articolo 14 S: Fatturazione e pagamento

Articolo 15 S: Condizione particolare di risoluzione

Articolo 16 S: Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

Articolo 17 S: Privacy

Articolo 18 S – Servizi Cloud

Parte generale

Articolo 1 G: Valore delle premesse e norme regolatrici

Articolo 2 G: Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali

Articolo 3 G: Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro – Inadempienze retributive e contributive

Articolo 4 G: Obblighi di riservatezza

Articolo 5 G: Brevetti industriali e diritti d'autore

Articolo 6 G: Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software

Articolo 7 G: Proprietà dei prodotti, ove applicabile

Articolo 8 G: Danni, responsabilità civile e, ove applicabile, polizza assicurativa

Articolo 9 G: Oneri fiscali e spese contrattuali

Articolo 10 G: Garanzia definitiva

Articolo 11 G: Recesso

Articolo 12 G: Divieto di cessione del contratto e cessione del credito

Articolo 13 G: Trasparenza dei prezzi

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per la fornitura di licenze in modalità Unlimited e servizi Oracle per INAIL

Allegato 4 – Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



Articolo 14 G: Subappalto

Articolo 15 G: Foro esclusivo

Articolo 16 G: Trattamento dei dati personali

Articolo 17 G: Risoluzione

Articolo 18 G: Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001 – Codice etico - Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza

Articolo 19 G Incompatibilità



CONDIZIONI SPECIALI DELLO SCHEMA DI CONTRATTO

TRA

l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro – I.N.A.I.L. (di seguito per brevità anche “**Committente**”) codice fiscale n. 01165400589, partita IVA n. 00968951004 – rappresentato dal _____, nella funzione di Direzione Centrale per l'Organizzazione Digitale, con la qualifica di Dirigente Generale, nato a _____, domiciliato per la carica in Roma, Via Santuario Regina degli Apostoli, 33

E

la Società _____, con sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro ____ = P.IVA _____, in persona del _____ e legale rappresentante Dott. _____, domiciliato per la carica presso la sede sociale, giusta poteri allo stesso conferiti da ____ (di seguito per brevità anche “**Impresa**” o “**Fornitore**”)

OPPURE

- _____, sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro ____ =, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, Via _____, in persona del _____ e legale rappresentante Dott. _____, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo oltre alla stessa la mandante _____ con sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro ____ =, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, e la mandante _____, con sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro ____ =, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in _____ dott. _____ repertorio n. _____;

(nel seguito per brevità congiuntamente anche “**Impresa** o “**Fornitore**”)

PREMESSO CHE

- a) l'articolo 29, comma 2, del D.Lgs. 6 dicembre 2011, n.201 convertito con modificazioni dalla Legge del 22 dicembre 2011 n. 214 recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici” (“Decreto Salva-Italia”), prevede che gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale possano avvalersi di Consip S.p.A. per lo svolgimento di funzioni di centrale di committenza stipulando apposite convenzioni per la disciplina dei propri rapporti. Su tale base normativa, INAIL e Consip S.p.A. (nel seguito Consip) hanno stipulato apposita Convenzione il 03 dicembre 2018;
- b) la gara è stata esperita attraverso una procedura aperta svolta in ambito comunitario e indetta con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. _____ del _____ e nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. _____ del _____;
- c) in forza di tutto quanto precede, Consip provvede allo svolgimento di tutte le attività connesse all'espletamento delle procedure di acquisizione fino all'aggiudicazione definitiva delle stesse;

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per la fornitura di licenze in modalità Unlimited e servizi Oracle per INAIL

Allegato 4 – Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



- d) l'Impresa è risultata aggiudicataria della procedura indetta dalla Consip nell'interesse della Committente per la prestazione delle attività indicate nell'art. 1 S;
- e) l'Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto ed in particolare la garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, rilasciata da _____ mediante _____ avente numero _____, del valore di _____, e la polizza assicurativa richiesta della _____ avente numero _____; tale documentazione, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale; pertanto potrà procedere alla stipula del presente contratto;
- f) successivamente alla sottoscrizione da parte della Committente, l'Impresa procederà alla sottoscrizione del contratto; la Committente provvederà alla gestione tecnica e amministrativa;
- g) il numero di repertorio del contratto è il seguente _____, il codice identificativo gara, CIG, è il seguente: **8311476EF5**;
- h) il contratto si compone di due parti "Condizioni generali del contratto" e "Condizioni speciali del contratto". Le Condizioni generali si applicano nell'ambito di tutti gli accordi tra la Committente e le Imprese e gli articoli che ne fanno parte recano, accanto al numero dell'articolo, la lettera "G". Le Condizioni speciali si applicano in funzione della disciplina propria rispetto all'oggetto contrattuale e i relativi articoli sono contraddistinti dalla lettera "S";
- i) in caso di discordanza tra quanto previsto nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto e quanto contenuto nelle Condizioni Generali del Contratto, prevarranno le previsioni contenute nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto;
- j) l'Impresa dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati (Allegato "I" – Dichiarazione d'offerta; Allegato "II" Capitolato tecnico; Allegato "III" Chiarimenti inviati dalla Consip nel corso della procedura di gara, Allegato "IV" Patto di integrità; Allegato "V", Privacy; <eventuale, l'Allegato VI, il contratto di avalimento; nonché la dichiarazione del legale rappresentante del Fornitore posta in calce al presente atto e, infine, il contenuto del documento CHDP Oracle di cui al link riportato al par. 5.3 del Capitolato tecnico), definiscono in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse;
- k) il fornitore espressamente prende atto ed accetta che tutti i termini previsti dal presente contratto sono da intendersi "solari", ove non diversamente stabilito;
- l) valgono le seguenti definizioni:
- m) per la Committente si intende l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro – I.N.A.I.L.;
- n) ogni volta che nelle Condizioni generali viene eseguito un riferimento a "Committente e/o Amministrazioni", l'espressione deve intendersi riferita alla Committente;
- o) Oracle Italia S.r.l. (di seguito, anche solo Oracle) titolare dei diritti di proprietà intellettuale dei beni e dei servizi oggetto del presente Contratto;
- p) Oracle Italia S.r.l. è da intendersi quale CSP (Cloud Service Provider) ai fini del presente Contratto.



TUTTO CIÒ PREMESSO, TRA LE PARTI COME IN EPIGRAFE RAPPRESENTATE E DOMICILIATE SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 S

OGGETTO, LUOGO DELLA PRESTAZIONE, RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

1. La Committente, nell'interesse proprio, affida al Fornitore, che accetta, la fornitura dei prodotti e la prestazione dei servizi di seguito indicati, da eseguirsi conformemente alle prescrizioni contenute negli Allegati al Contratto e in base alle condizioni e termini previsti nel presente contratto:

Licenze e manutenzioni

- a) Licenze d'uso in modalità ULA (Unlimited License Agreement) dei prodotti software Oracle da potersi installare durante tutto il periodo di vigenza contrattuale di 36 mesi (paragrafo 4.1 del Capitolato Tecnico), a decorrere dalla relativa "Data di accettazione";
- b) Servizio di Manutenzione (Supporto tecnico) per un periodo di 36 mesi a decorrere dalla "Data di accettazione" delle licenze di cui alla precedente lettera a);
- c) Servizio di manutenzione (Supporto tecnico) delle Licenze Oracle già in uso presso la Committente (paragrafo 4.1 del Capitolato Tecnico) per un periodo di 36 (trentasei) mesi decorrente dalla data di sottoscrizione del presente contratto;

Servizi IaaS/PaaS, in modalità "cloud@customer":

- d) Servizio ExaCC IaaS - 1°Half – Santuario e Acilia, per il periodo indicato nel Capitolato tecnico, (paragrafo 3 e 4.2);
- e) Servizio ExaCC IaaS 2°Half – Santuario e Acilia per il periodo indicato nel Capitolato tecnico, (paragrafo 3 e 4.2);
- f) Servizio UC per ExaCC PaaS, per il periodo indicato nel Capitolato tecnico, (paragrafo 3 e 4.2).

Servizi professionali

- g) Servizi professionali specialistici relativi al Centro di Competenza Specialistica Oracle, erogabili a consumo durante tutto il periodo di vigenza contrattuale di 36 mesi (paragrafo 4.3 del Capitolato Tecnico) di cui al successivo art 11 S che INAIL si riserva di richiedere sulla scorta delle esigenze che emergeranno in corso di esecuzione contrattuale;
 - h) Servizi professionali specialistici OC, remunerati a canone, relativi al Presidio fisso presente in INAIL, per un periodo di 36 mesi, di cui al successivo art 11 S (paragrafo 3 del Capitolato Tecnico).
 - i) Servizi professionali specialistici ACS, remunerati a canone, relativi al Presidio fisso presente in INAIL, per un periodo di 36 mesi, di cui al successivo art 11 S (paragrafo 4.3 del Capitolato Tecnico);
2. I singoli oggetti di fornitura di cui al precedente comma 1 dovranno essere corredati dalla relativa manualistica, nonché da tutta la documentazione tecnica e d'uso necessaria per il corretto utilizzo redatta in lingua italiana.



3. I prodotti software e i servizi “On cloud” e professionali oggetto della fornitura dovranno essere conformi, salvo espressa autorizzazione della Committente alla variazione, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico, e nella relativa documentazione tecnica e d’uso.
Salva diversa indicazione della Committente, i prodotti (ove sia prevista la consegna fisica) e i servizi oggetto del presente contratto dovranno essere rispettivamente consegnati ed erogati presso la sede INAIL di Roma sita in Via Santuario Regina degli Apostoli, 33 e presso la sede INAIL di Acilia sita in via di Macchia Palocco, 223.
4. Per quanto riguarda la consegna dei prodotti software e dei servizi Cloud, il Fornitore dovrà attenersi alle modalità descritte nel Capitolato tecnico e comunque indicate anche nel presente contratto.
5. Qualora, a seguito di successive verifiche, la Committente rilevasse che il Fornitore abbia consegnato dei beni o dei servizi non conformi ai quantitativi e/o alle caratteristiche tecniche e qualitative indicate nel presente contratto e nel Capitolato tecnico, la Committente si riserva la facoltà di respingerli senza alcun addebito per la stessa.
6. Sono designati quale Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 il Dott. _____ e Direttore dell’esecuzione ai sensi dell’art. 101 del D. Lgs. n. 50/2016 il Dott. _____.
7. L’Impresa comunicherà alla Committente, entro 5 cinque giorni dalla data di stipula del contratto, il nominativo del Responsabile della Fornitura, il quale assume il ruolo di referente per tutte le attività previste dal presente Contratto.

ARTICOLO 2 S

DURATA

1. Il presente contratto spiega i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione ed avrà termine allo spirare di 36 mesi decorrenti dalla “Data di accettazione” della fornitura di cui al precedente art. 1, comma 1, lett. a). L’avvio dell’esecuzione delle attività avverrà, nel rispetto di quanto stabilito all’art. 32, comma 13, D. Lgs. 50/2016, contestualmente alla stipula.
2. La Committente si riserva di redigere apposito verbale di avvio dell’esecuzione del contratto in contraddittorio con il Fornitore.
3. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, la Committente si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l’imputabilità delle medesime, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016.

ARTICOLO 3 S

MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

1. La Committente si riserva la facoltà, nei limiti di quanto previsto all’art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, di chiedere al Fornitore prestazioni supplementari che si rendano necessarie e non siano incluse nel contratto, ove un cambiamento del contraente produca entrambi gli effetti di cui all’art. 106, comma 1, lettera b), D. Lgs. n. 50/2016; la Committente comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini di cui all’art. 106, comma 8 del medesimo decreto.



2. La Committente si riserva la facoltà di apportare modifiche al presente contratto ove siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all'art. 106, comma 1, lettera c), D. Lgs. 50/2016, fatto salvo quanto previsto all'art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016. Al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 106, comma 14, del D. Lgs. 50/2016 la Committente comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini e con le modalità ivi indicati.
3. Nei casi di cui precedenti due commi del presente articolo, la Committente eseguirà le pubblicazioni prescritte dall'art. 106, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016.
4. La Committente si riserva la facoltà, di cui all'art. 106, comma 1, lett. e) D.lgs. n. 50/2016, di apportare modifiche non sostanziali al Contratto, fino alla concorrenza di un quinto in più del corrispettivo complessivo.
5. Inoltre, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016, ove ciò si renda necessario in corso di esecuzione, la Committente potrà imporre al Fornitore un aumento o una diminuzione (ove applicabile), delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo del contratto alle stesse condizioni ed agli stessi prezzi unitari previsti nel presente contratto. In tal caso, il Fornitore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
6. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dal Fornitore se non è stata approvata dalla Committente nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e qualora effettuate, non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, a carico del Fornitore, la rimessa in pristino della situazione preesistente.
7. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 106, d.lgs. 50/2016.
8. Per le sole prestazioni a carattere continuativo di cui all'art. 1 S comma 1 lett. _____, la Committente, in conformità a quanto disposto all'articolo 106, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016, si riserva la facoltà in corso di esecuzione di modificare la durata del contratto, con comunicazione inviata a mezzo pec al Fornitore, prorogandolo per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, ivi inclusa la stipula del contratto. In tal caso il Fornitore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Committente.

ARTICOLO 4 S

OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DEL FORNITORE

1. Sono a carico dell'Impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo anche quelli relativi, ove esistenti:
 - a) all'imballaggio delle apparecchiature hardware e dei prodotti software, eseguito con i materiali necessari, conforme alle norme in vigore, a seconda della loro natura;



- b) al trasporto, al disimballo ed alla collocazione delle apparecchiature hardware e dei prodotti software nei locali dell'Amministrazione;
 - c) all'apposizione sulle apparecchiature hardware delle "targhette identificative";
 - d) alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della fornitura e dei servizi accessori, nonché ai connessi oneri assicurativi;
 - e) allo sgombero e all'asporto, a lavoro ultimato, delle attrezzature e dei materiali residui, ivi compresi quelli di imballaggio, in conformità alle norme vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti.
2. La rimozione dei residui, di cui alla precedente lettera d), dovrà risultare da apposita nota sottoscritta da un incaricato del Fornitore e da un incaricato della Committente. A tal fine l'Impresa dichiara espressamente, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa, che tali residui sono stati da essa prodotti.
 3. Il Fornitore si obbliga ad eseguire le prestazioni tutte oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico, nonché nel presente contratto e nei suoi allegati.
 4. Il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre. Il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti della Committente.
 5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Committente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
 6. Il Fornitore si obbliga a consentire alla Committente di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto, impegnandosi ora per allora a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
 7. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Committente, nonché a dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.
 8. Il Fornitore è tenuto a comunicare alla Committente ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire alla Committente entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.
 9. *<eventuale nel caso in cui il Fornitore abbia fatto ricorso all'avvalimento>*: Ai sensi di quanto stabilito all'art. 89, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016, la Committente esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo



impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il responsabile unico del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, pena la risoluzione del contratto>.

10. Le figure professionali che svolgeranno le attività oggetto del presente contratto dovranno rispondere alle caratteristiche descritte nel Capitolato Tecnico.
11. Fermo restando l'obbligo di assicurare la prosecuzione e la continuità delle prestazioni contrattuali, anche garantendo un adeguato periodo di controllo e di affiancamento non inferiore in genere a 5 (cinque) giorni solari, l'Impresa, nel caso in cui debba provvedere alla sostituzione di una risorsa coinvolta nella esecuzione delle prestazioni contrattuali, di una risorsa coinvolta nella esecuzione delle prestazioni contrattuali, dovrà comunicare la motivazione alla Committente e consegnare a quest'ultima, con un preavviso di 15 (quindici) giorni solari, il curriculum della nuova figura professionale.
12. L'Impresa riconosce, altresì, alla Committente la facoltà di richiedere la sostituzione di unità di personale addetto alle prestazioni contrattuali qualora fossero ritenute dalla medesima non idonee alla perfetta esecuzione del presente contratto. In tal caso, l'Impresa dovrà proporre una nuova figura professionale entro il termine di 7 (sette) giorni lavorativi dalla richiesta o nel diverso termine eventualmente indicato dalla Committente. L'esercizio da parte della Committente di tale facoltà non comporterà alcun onere per la stessa.
13. Nell'ipotesi di cui ai precedenti commi 11 e 12 del presente articolo, la Committente si riserva la facoltà di valutare l'idoneità della nuova figura professionale proposta entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento del relativo curriculum.
14. Ove la Committente ritenga la figura professionale proposta non idonea allo svolgimento dell'attività contrattuale, ferma l'applicazione della relativa penale, la medesima ne darà comunicazione all'Impresa, la quale si impegna a procedere ad una nuova proposta entro il termine di 2 (due) giorni lavorativi dalla predetta comunicazione.
15. Si precisa che le nuove figure professionali devono avere attestati ed esperienze, in tipologia e durata, non inferiori alla risorsa da sostituire.
16. In caso di valutazione positiva, comunicata per iscritto, da parte della Committente del curriculum presentato o di decorrenza del termine di cui al precedente comma 12, l'Impresa si obbliga a provvedere alla sostituzione della figura professionale entro 2 (due) giorni lavorativi dalla comunicazione di assenso o dalla decorrenza del predetto termine o nel diverso termine indicato dalla Committente.
17. L'Impresa prende atto che la Committente, al fine di ottenere la massima qualità professionale del servizio reso, si riserva la facoltà di verificare, in ogni momento dell'esecuzione del presente contratto, la corrispondenza della qualità del servizio e delle figure professionali effettivamente impiegate rispetto a quanto indicato negli Allegati al Contratto.
18. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.



19. Fatti salvi i limiti inderogabili di legge, la Società è responsabile complessivamente dei danni che possano derivare dall'esecuzione del presente Contratto fino ad un massimo pari al corrispettivo contrattuale.

ARTICOLO 5 S

TITOLARITÀ DELLE LICENZE D'USO ED ALTRE CONDIZIONI DI LICENZA

1. Le licenze d'uso dei prodotti software, di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, lettera a), nonché la proprietà della relativa documentazione, sono concesse alla Committente con durata perpetua, non esclusive e trasferibili ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 19 dicembre 2003; la Committente ne sarà/saranno titolare/i a partire dalla relativa "Data di accettazione"; prima di tale data tutti i rischi saranno a carico del Fornitore anche nell'ipotesi di detenzione dello stesso da parte della Committente; le licenze, pertanto, dovranno prevedere espressamente la facoltà di utilizzo dei prodotti software, nonché delle relative versioni correttive, da parte del personale, della Committente e di terzi da queste autorizzati.
2. L'Impresa riconosce il diritto di INAIL di installare i prodotti Oracle elencati nell'Allegato 1 — Capitolato Tecnico — Capitolo 4.1(Prodotti in modalità ULA), in quantità illimitata (Unlimited Deployment), nell'arco del periodo di durata contrattuale. INAIL non dovrà emettere alcun ordinativo formale per installare tali prodotti, la cui disponibilità dovrà essere garantita secondo quanto previsto al par. 5.2 del Capitolato tecnico. Dal momento dell'installazione dei predetti prodotti INAIL ne acquisisce la titolarità in licenza d'uso, con durata perpetua, non esclusiva e trasferibile, nell'accezione di cui al comma 1.
3. Fermo restando il divieto di utilizzo di prodotti software non previsti in offerta, l'Impresa dovrà richiedere per iscritto alla Committente l'autorizzazione all'utilizzo di propri prodotti software ove ciò non sia già stato evidenziato nell'offerta, negli ambienti informatici messi a disposizione dalla Committente medesima, indicando il tipo di prodotto e il motivo del suo utilizzo; l'uso di prodotti software non autorizzati dalla Committente costituirà grave inadempienza contrattuale a tutti gli effetti di legge. E' facoltà della Committente sottoporre detti prodotti software alle verifiche ritenute opportune.
4. L'Impresa garantisce, in ogni caso, che tutti i prodotti software utilizzati nell'ambito del presente Contratto, sono esenti da vizi occulti, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.
5. In caso di inadempimento dell'Impresa alle obbligazioni di cui ai precedenti comma e/o nel caso in cui non sussistano o vengano meno le garanzie di cui al precedente comma 4, ferma restando la facoltà della Committente di risolvere il presente Contratto, l'Impresa è obbligata al risarcimento di ogni e qualsiasi danno, in forma specifica o per equivalente.
6. Entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza del presente Contratto ("Data di Certificazione"), INAIL fornirà all'Impresa una dichiarazione attestante il numero delle licenze d'uso



relative ai Programmi installati ed effettivamente utilizzati ("Numero di Licenze Certificate"). In tale data i quantitativi delle licenze d'uso dei Programmi concessi in forza del presente Contratto verranno fissate in base al Numero di Licenze Certificate. Qualora, successivamente alla scadenza del periodo contrattuale, le esigenze richiedessero un numero di licenze d'uso superiore al "Numero di Licenze Certificate", tali licenze d'uso e il relativo Servizio di manutenzione potranno essere acquistate in base alle politiche e ai prezzi in vigore al momento con nuovo e successivo contratto. Ai fini della certificazione finale, INAIL potrà anche avvalersi del supporto fornito dal dipartimento Oracle denominato "License Management Service (LMS)", che potrà affiancare INAIL per l'effettuazione della certificazione. Resta inteso che in nessun caso le attività di certificazione interferiranno con o arrecheranno disagi alla normale attività lavorativa dell'Istituto. Qualora invece, successivamente alla scadenza del Periodo di Unlimited Deployment, INAIL si rendesse conto che quanto installato è superiore alle sue effettive esigenze, non avrà alcun diritto a crediti o rimborsi degli importi di Licenza e/o di Supporto Tecnico pagati.

7. Alcuni Programmi forniti da Oracle potrebbero contenere i Codici Sorgente; tali codici sono soggetti ai termini e alle condizioni del presente Contratto, dell'offerta economica e della documentazione di programma.
8. I prodotti software in licenza oggetto del presente Contratto vengono offerti dall'Impresa separatamente da eventuali servizi di consulenza che INAIL possa aver ricevuto o che potrebbe ricevere dall'Impresa; di conseguenza, per effetto del presente documento, la Committente non è in alcun modo obbligata ad acquisire servizi di consulenza, diversi dai servizi professionali specialistici oggetto del presente contratto.
9. L'impresa si riserva il diritto di riferirsi a INAIL verbalmente come Cliente nell'ambito di presentazioni e attività di vendita. Previo consenso scritto di INAIL, l'Impresa può citare INAIL nell'ambito di presentazioni di vendita e iniziative di marketing a carattere scritto.
10. Il diritto all'installazione dei Programmi concessi in licenza Unlimited Deployment definiti ed elencati nel Capitolato Tecnico si interrompe nel caso in cui INAIL non mantenga attivo il servizio di manutenzione delle licenze oggetto del presente Contratto per la durata contrattuale. A partire dalla data in cui si sarà verificato tale inadempimento il diritto d'uso dei Programmi nella modalità Unlimited si intenderà terminato e la Data di Certificazione sarà fissata al 15° giorno lavorativo successivo alla Data di Inadempimento. Resta inteso che la risoluzione anticipata del Periodo Unlimited Deployment non comporterà alcun diritto a credito o rimborsi.
11. A prescindere dalla quantità dei programmi utilizzati in ambiente di produzione nel corso del periodo di unlimited deployment, il canone annuo del servizio di manutenzione per i programmi concessi in licenza con il presente Contratto non potrà comunque essere inferiore all'importo corrispondente ai primi dodici mesi.
12. A seguito della sottoscrizione del presente contratto, sarà attribuito a INAIL un diritto non esclusivo e trasferibile, ai sensi di quanto previsto al precedente comma 1, non soggetto a royalties, a tempo indeterminato, di utilizzare i Programmi. Tale diritto potrà essere esercitato conformemente al presente Contratto e alle condizioni particolari ivi previste. La Documentazione di Programma viene fornita con i Programmi; in ogni caso,



è possibile accedere alla documentazione on-line all'indirizzo <http://oracle.com/contracts>.

13. Proprietà intellettuale e limitazioni d'uso: la proprietà, anche intellettuale, dei Programmi, è mantenuta da Oracle. INAIL potrà effettuare un numero sufficiente di copie di ciascun Programma corrispondenti ai diritti di licenza di INAIL oltre a una copia di ciascun supporto fisico dei Programmi. Eventuale tecnologia di proprietà di terzi, il cui utilizzo è opportuno o necessario per il funzionamento dei Programmi Oracle, viene specificata nella relativa Documentazione di Programma. Non è consentito: (i) rimuovere o modificare marchi, segni distintivi o diciture attinenti alla proprietà intellettuale di Oracle presenti nei Programmi; (ii) decompilare o assemblare a ritroso i Programmi salvo per garantirne l'interoperabilità nei limiti inderogabili di legge (tale divieto comprende, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l'analisi di strutture dati o di metodologie similari prodotti dai Programmi).
14. Testing: a scopo di testare le copie fisiche di backup, la licenza per Oracle Database (Enterprise Edition, Standard Edition oppure Standard Edition One) include anche il diritto di utilizzare il database su un ulteriore computer non oggetto di licenza fino ad un massimo di quattro volte per ogni specifico anno solare, per un periodo non eccedente 2 giorni per test. Tale diritto non comprende ogni altro meccanismo di data recovery, come ad esempio il remote mirroring dove i files Oracle in codice binario sono copiati oppure sincronizzati.
15. Durante la durata del presente Contratto, l'Impresa si riserva, con preavviso di 45 giorni, il diritto di richiedere a INAIL di verificare l'impiego dei Programmi utilizzati nelle aree di cui al presente Contratto così come indicate. In tale caso, INAIL si impegna a prestare all'Impresa la collaborazione necessaria e ragionevole nelle attività di verifica, che non potrà in alcun caso interferire o creare disagi alla normale attività lavorativa di INAIL.
16. INAIL accetta che la Oracle non si impegna a portare avanti i programmi di sviluppo dei vari software acquisiti mediante il presente Contratto. Rimane comunque inteso che (a) qualora INAIL abbia ordinato il Supporto Tecnico per i Programmi concessi in licenza, il capoverso precedente non libera l'Impresa dalla obbligazione di fornire tale Supporto Tecnico, salvo per le versioni dichiarate ad oggi obsolete e (b) il capoverso precedente non modifica i diritti concessi a INAIL sui Programmi oggetto di licenza, ai sensi del presente Contratto. Non tutti i Programmi sono disponibili su tutte le piattaforme hardware o per tutti i sistemi operativi. Per verificarne l'effettiva disponibilità, si può consultare il sito web <http://\edelivery.oracle.com>.
17. Certificazione **Employee Users**: Qualora vi siano programmi la cui metrica preveda il calcolo del numero degli utenti, quali a titolo esemplificativo Employee User, Non Employee User - External, la certificazione di Deployment dovrà includere tutti gli Employee User, Non Employee User - External, che hanno avuto accesso ai Programmi, hanno utilizzato i Programmi oppure sono da questi stati tracciati nei 12 mesi antecedenti alla Data di Certificazione o di Certificazione Anticipata ("Periodo di Accesso Computato"); non sono invece da conteggiare nella Certificazione di Deployment tutti gli Employee User, Non Employee User - External, che hanno avuto accesso ai Programmi Unlimited Deployment esclusivamente in data antecedente al Periodo di Accesso Computato.



18. **Enterprise Employee:** è definito come l'insieme di (i) tutti i dipendenti full-time, part-time, a tempo determinato della Committente e (ii) tutti gli agenti, appaltatori e consulenti della Committente che hanno accesso ai Programmi, utilizzano i Programmi oppure sono da questi tracciati. La quantità delle licenze richieste viene determinata in base al numero totale di Enterprise Employees e non in base agli utenti effettivi. Inoltre, nel caso in cui la Committente affidi in outsourcing una qualsiasi sua funzione/linea di business a terzi, per determinare il numero di Enterprise Employees, la Committente dovrà conteggiare tutti i dipendenti full-time, part-time o a tempo determinato e tutti gli agenti, appaltatori e consulenti di tale azienda che (i) Vi forniscono i servizi di outsourcing e che (ii) hanno accesso ai Programmi, utilizzano i Programmi oppure sono da questi tracciati. Il valore di questi Programmi è determinato dal numero di Enterprise Employees. Per questi Programmi, il numero minimo di licenze acquistate deve essere pari al numero di Enterprise Employees alla data di efficacia dell'ordine. Qualora, per qualsivoglia motivo, il numero degli Enterprise Employees eccedesse il numero delle licenze acquistate, la Committente sarà tenuta a ordinare licenze aggiuntive (e il relativo servizio di supporto tecnico) così che il numero di Enterprise Employees sia uguale o inferiore alla quantità oggetto di licenza d'uso. Qualora, per qualsiasi motivo, il numero di Enterprise Employees si riducesse rispetto al numero di licenze, la Committente non avrà diritto ad alcun rimborso, altra forma di restituzione o credito. Infine, almeno 90 giorni prima della scadenza di ciascuna annualità (considerando come un anno solare quello decorrente dalla data di efficacia del contratto), la Committente fornirà all'Impresa un report contenente il numero effettivo in tale momento di Enterprise Employees. Si precisa che il conteggio si effettua sugli ambienti di produzione.

ARTICOLO 5BIS 5

BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

1. In caso in esecuzione del Contratto, con riferimento ai servizi professionali specialistici, qualora vi sia realizzazione, da parte dell'Impresa di creazioni intellettuali e opere di ingegno, quali a titolo meramente esemplificativo e affatto esaustivo, di prodotti software e dei Sistemi sviluppati, degli elaborati, delle procedure software, in favore di INAIL, INAIL acquisisce il diritto di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico dei relativi materiali e documentazione creati, inventati, predisposti o realizzati dall'Impresa o dai suoi dipendenti nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente Contratto. L'Impresa avrà il diritto di sviluppare, utilizzare e distribuire attività che sono sostanzialmente simili ai risultati dei servizi e delle attività erogate in forza del presente Contratto, incluse quelle similari per funzione, struttura, sequenza o organizzazione. L'Impresa manterrà la proprietà esclusiva di metodologie, tecniche e know-how acquisiti precedentemente all'esecuzione delle attività erogate in forza del presente Contratto ed utilizzati dai dipendenti dell'Impresa in occasione dell'esecuzione della stessa. Tutti i diritti relativi ai prodotti standard software dell'Impresa che sono oggetto del presente Contratto rimarranno di proprietà dell'Impresa così come previsto nei contratti di licenza dell'impresa stessa.



2. L'Impresa assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
3. L'Impresa si impegna a manlevare e tenere indenne la Committente da ogni rivendicazione da parte di titolari o concessionari di brevetti, di diritto d'autore o di diritti di privativa in genere concernenti la fornitura oggetto del Contratto, con obbligo di ottenere a propria cura e spese le cessioni, licenze o autorizzazioni necessarie, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della Committente.
4. La Committente si impegna a informare prontamente per iscritto l'Impresa delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma e, in caso di difesa congiunta, riconosce all'Impresa la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dalla Committente.
5. Nell'ipotesi di azione giudiziaria di cui al precedente comma 3, la Committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per l'avvenuto uso, salvo che l'Impresa ottenga il consenso alla continuazione dell'uso delle apparecchiature e dei programmi il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato.

ARTICOLO 6 S

GARANZIE

1. Il Fornitore garantisce la titolarità delle licenze d'uso dei programmi software forniti, e dichiara che tali suoi diritti sono liberi da vincoli o diritti a favore di terzi.
2. Il Fornitore garantisce espressamente che i supporti sui quali sono caricati i programmi sono esenti da vizi dovuti a progettazione o ad errata esecuzione o a deficienze dei materiali impiegati, che ne diminuiscano il valore e/o che li rendano inidonei, anche solo parzialmente, all'uso cui sono destinati.
3. Il Fornitore garantisce che i programmi sono esenti da vizi o difetti di funzionamento da essa conosciuti e/o conoscibili e che gli stessi sono conformi alle specifiche definite nel Capitolato Tecnico, e nei relativi manuali d'uso. Il Fornitore garantisce, altresì, che i programmi sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.
4. Le suddette garanzie sono prestate in proprio dal Fornitore anche per il fatto del terzo, intendendo la Committente restare estranea ai rapporti tra l'Impresa e le ditte fornitrici dei vari materiali componenti la fornitura.
5. Le Parti convengono che i termini di cui agli articoli 1495, 1511 e 1667 c.c. decorreranno dalla "Data di accettazione" di cui al successivo articolo intitolato "Verifica di conformità".
6. Il termine per la denuncia dei vizi non riconoscibili viene convenuto in 90 (novanta) giorni dalla scoperta.
7. In caso di inadempienza da parte del Fornitore alle obbligazioni di cui ai precedenti commi, la Committente, fermo restando il risarcimento di tutti i danni nei limiti di cui al precedente art. 4, comma 19, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente



contratto ai sensi dell'articolo intitolato "Risoluzione" delle Condizioni generali del presente contratto, nonché dell'art. 1456 c.c.

ARTICOLO 7 S

SUBAPPALTO

< se il subappalto è previsto, inserire successivi comma 1 e 2 >

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta e conformemente a quanto stabilito nelle Condizioni Generali, si è riservata di affidare in subappalto, l'esecuzione delle seguenti prestazioni: _____ per una quota pari al _____(%) dell'importo contrattuale.
2. Si rinvia alle Condizioni Generali per le modalità e gli obblighi connessi all'affidamento in subappalto delle prestazioni sopra riportate.

< ...ovvero, in alternativa, se il subappalto non è previsto, inserire il successivo comma 1 >

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni contrattuali.

ARTICOLO 8 S

CONSEGNA, INSTALLAZIONE, CONFIGURAZIONE E PERSONALIZZAZIONE

1. La consegna della fornitura oggetto del presente contratto dovrà essere eseguita dal Fornitore secondo le modalità previste nel Capitolato Tecnico ed entro i termini nello stesso stabiliti oppure entro il diverso termine stabilito tra le parti. Si precisa che la consegna della fornitura si intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa. L'Impresa riconosce che, accedendo all'URL indicato, sarà possibile scaricare sui sistemi della Committente, in qualsiasi momento, i Programmi software e la relativa documentazione nella versione disponibile alla predetta data per ognuno dei Programmi concessi in licenza d'uso, fino alla scadenza del presente contratto. Si applica quanto previsto al precedente art. "Titolarità delle licenze d'uso ed altre condizioni di licenza".
2. Il Fornitore si obbliga, a mettere a disposizione della Committente le chiavi di accesso per il download necessario per l'utilizzo delle Licenze di cui all'art. 1 comma 1, lett. a), tramite pec inviata al seguente indirizzo _____. La consegna di cui al precedente comma dovrà risultare da apposita comunicazione via mail che dovrà riportare quanto segue: i) la ragione sociale del Fornitore; ii) l'indicazione del numero di repertorio; iii) la descrizione dettagliata dei prodotti oggetto della consegna, con i relativi quantitativi; iv) la data di effettiva consegna; Il Fornitore dovrà inviare ogni informazione necessaria al fine di permettere l'identificazione delle Licenze e la conseguente possibilità di utilizzarle. Le Licenze dovranno essere corredate di relativa documentazione tecnica necessaria per il corretto utilizzo. Dalla mail di cui al comma 1 dovranno risultare le seguenti informazioni: i) la ragione sociale del Fornitore; ii) il numero di repertorio del Contratto; iii) la descrizione dettagliata dei prodotti, con i relativi quantitativi e il tipo, modello e numero seriale della versione dei prodotti software; nonché iv) la dichiarazione di rispondenza dei prodotti software forniti alle specifiche di cui al Capitolato Tecnico e le articolazioni delle prove proposte per la Verifica di conformità. A tale documentazione dovrà essere allegata la relativa documentazione amministrativa.



La ricezione della mail da parte della Committente vale esclusivamente come avviso di ricezione dell'oggetto di fornitura, essendo la sua accettazione definitiva subordinata all'esito positivo della verifica di conformità. Qualora, a seguito di successive verifiche, la Committente rilevasse che il Fornitore abbia erogato delle Licenze non conformi ai quantitativi e/o alle caratteristiche tecniche previste nel Contratto, essa si riserva la facoltà di respingere l'erogazione dei prodotti.

3. La configurazione e la personalizzazione dei prodotti potranno essere richieste nell'ambito dei servizi professionali specialistici.

ARTICOLO 9 S

VERIFICA DI CONFORMITÀ

1. La verifica di conformità, tesa alla verifica della rispondenza dei prodotti/servizi forniti a quanto previsto nel presente Contratto e alla documentazione tecnica e d'uso verrà effettuata ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016:
 - a) con riferimento alla fornitura di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, lett. a), entro il termine di 15 giorni dalla data di consegna, intendendosi per consegna la messa a disposizione dell'URL dal quale procedere al download dei prodotti;
 - b) con riferimento ai servizi di cui all'art. 1 S comma 1 lett. b), c), d), e), f), h) e i) entro il mese successivo al trimestre di riferimento;
 - c) con riferimento al servizio di cui all'art. 1 S comma 1 lett. g) entro il mese successivo al mese di riferimento.
2. Le verifiche di cui al comma 1, lett. a), saranno volte a constatare la disponibilità delle licenze; le verifiche di cui al comma 1, lett. da b) a i) saranno volte a constatare il rispetto delle caratteristiche minime dei servizi dei livelli di servizio indicati nel presente Contratto e nel Capitolato tecnico.
3. Il Fornitore prende atto e accetta che la Verifica di conformità può comprendere anche prove diverse indicate dalla Committente.
4. Delle operazioni di Verifica di conformità verrà redatto apposito processo verbale che deve essere sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti e trasmesso tempestivamente al responsabile del procedimento.
5. La Verifica di conformità si intende positivamente superata solo se le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte e, pertanto, l'oggetto del contratto - in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative - sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni del Contratto e dei suoi allegati.
6. Nel caso di esito positivo della verifica di conformità la data del verbale verrà considerata quale "Data di Accettazione" per ciascun oggetto di Fornitura descritto all'art. 1 S comma 1, lett. a) b), c), d), e), f), g), h) e i), relativamente alle attività verificate da parte della Committente.
7. Le verifiche, in corso di esecuzione del contratto, con riferimento all'oggetto di cui al comma 1, lett. b), c), d), e), f) h) e i) verranno ripetute con cadenza trimestrale; con riferimento all'oggetto di cui al comma 1, lett. g), verranno ripetute con cadenza mensile. Nel caso di esito positivo di ogni verifica di conformità la data di ogni verbale



verrà considerata quale “Data di Accettazione” con riferimento al singolo oggetto di fornitura oggetto di verifica, limitatamente alle attività verificate da parte della Committente.

8. Nel caso di esito negativo della verifica di conformità, l’Impresa dovrà eliminare i vizi accertati entro il termine massimo che sarà concesso dalla Committente in sede di verbale verifica di conformità, fatto salvo quanto previsto nei prescritti livelli di servizio. In tale ipotesi la verifica di conformità verrà ripetuta, ferma l’applicazione delle penali relative di cui al successivo articolo intitolato “Penali”. Tutti gli oneri che la Committente dovrà sostenere saranno posti a carico dell’Impresa.
9. Nell’ipotesi in cui anche la seconda verifica di conformità dia esito negativo, la Committente, ferma restando l’applicazione delle penali, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell’articolo 17 G “Risoluzione”, nonché dell’art. 1456 c.c.
10. La Committente nel caso di particolari caratteristiche dell’oggetto contrattuale che non consentono la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione o in forma semplificata con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell’esecuzione contrattuale.
11. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico del Fornitore.
12. In caso di esito positivo della verifica di conformità finale, la Committente rilascerà il “certificato di verifica di conformità” qualora risulti che il fornitore ha regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali, nel rispetto di quanto previsto all’art. 102, d.lgs. n. 50/2016.
13. Conclusa positivamente la verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dalla conclusione della stessa, la Committente rilascia il certificato di pagamento o altro documento equivalente ai fini dell’emissione della fattura da parte dell’appaltatore.
14. Il soggetto incaricato, a seguito dell’intervenuta ultimazione dei servizi/forniture si impegna a rilasciare il certificato attestante l’avvenuta ultimazione delle prestazioni.
15. Su richiesta del Fornitore, la Committente emetterà il certificato di esecuzione prestazioni delle forniture (CEF), coerentemente al modello predisposto dall’ Autorità Nazionale Anticorruzione. Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica dell’avvenuta consegna della fornitura dei beni oggetto dell’appalto e della conseguente verifica di conformità della fornitura predetta, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente.
16. Su richiesta del Fornitore, la Committente emetterà il certificato di esecuzione prestazioni dei servizi (CES), coerentemente al modello predisposto dall’ Autorità Nazionale Anticorruzione. Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente.

ARTICOLO 10 S

SERVIZIO DI MANUTENZIONE (SUPPORTO TECNICO)



1. Il Fornitore si obbliga a prestare il servizio di manutenzione (supporto tecnico) di cui al precedente art. 1 S comma 1 lett. b) e lett. c) per un periodo di 36 (trentasei) mesi decorrenti:
 - dalla data "Data di Accettazione" della fornitura di cui all'art. 1, comma 1, lett. a), per quanto riguarda la manutenzione sub art. 1, comma 1, lett. b);
 - dalla data di sottoscrizione del presente contratto per la manutenzione di cui all'art. 1, comma 1, lett. c).
2. Il servizio di manutenzione, che dovrà essere prestato nel rispetto delle modalità, dei termini e degli orari indicati nel Capitolato Tecnico, alle cui prescrizioni integralmente si rinvia, e da intendersi, pertanto, in tutto e per tutto qui richiamate, comprende tutti gli oneri necessari per la perfetta e puntuale esecuzione del servizio stesso, nonché ogni altro onere per mantenere e/o riportare i prodotti software in stato di funzionamento coerente con la documentazione, nonché le modifiche tecniche atte ad elevare il grado d'affidabilità, a migliorarne il funzionamento ed aumentarne la sicurezza. In mancanza e/o comunque in caso di mancato rispetto delle prescrizioni relative al servizio di Manutenzione, INAIL applicherà le penali di cui oltre.

ARTICOLO 11 S

SERVIZI PROFESSIONALI SPECIALISTICI

1. Il Fornitore si obbliga a prestare i servizi professionali specialistici di cui all'art. 1 S comma 1 lett. g), h) e i), nel primo caso (lett. g) "a consumo"; nel secondo (lett. h) e i) "a canone", con la messa a disposizione di un presidio fisso secondo modalità, termini e orari previsti nel Capitolato tecnico. Per quanto attiene ai servizi "a consumo" di cui alla citata lett. g), la Committente, fermo il dimensionamento massimo indicato nel Capitolato tecnico, si riserva di consumarli in tutto o in parte sulla base delle esigenze che emergeranno in corso di vigenza contrattuale.
2. Ogni attività ed intervento richiesto ed erogato sarà consuntivato secondo le modalità previste nel Capitolato tecnico nonché in conformità a quanto stabilito al successivo art.14 "Fatturazione e pagamento", in merito all'utilizzo degli strumenti di Project Portfolio Management (PPM) in dotazione presso INAIL. Resta fermo l'esito della verifica di conformità del servizio di cui al precedente articolo 9 S.

ARTICOLO 12 S

PENALI

Per facilità di applicazione, il presente articolo viene suddiviso in sezioni, che distinguono le penali applicabili nell'ambito del singolo oggetto contrattuale: A. ULA E MANUTENZIONE; B. SERVIZI CLOUD; C. SERVIZI PROFESSIONALI SPECIALISTICI; D. OBBLIGHI GENERICI DEL FORNITORE.

A. ULA E MANUTENZIONE

1. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine di consegna delle licenze dei prodotti software di cui all'art. 1S, comma 1, lett. a) la Committente applicherà al Fornitore una penale pari allo 0,3‰ (zerovirgolatrepermille) dell'intero importo contrattuale di cui all'art. 13 "Corrispettivo", fermo restando che l'importo complessivo delle penali



applicate per tale inadempimento non potrà superare il 10% del corrispettivo di cui alla lett. a) del predetto dell'art. 13, comma 1. Resta convenuto che il Fornitore s'intende in ritardo anche nel caso in cui fornisca prodotti non conformi alle prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico.

2. Nel caso in cui la Committente accerti la presenza di vizi occulti nei prodotti consegnati, la stessa si riserva di applicare, una penale pari al 2‰ (duepermille) dell'intero importo contrattuale di cui all'art. 13 "Corrispettivo" per ogni inadempimento, fermo restando che l'importo complessivo delle penali applicate per tale inadempimento non potrà superare il 10% del corrispettivo di cui alla lett. a) del predetto art. 13, comma 1.
3. Nell'ipotesi in cui, nell'ambito dei servizi di manutenzione, di cui al precedente art. 10 "Servizio di manutenzione", si verifichi un ritardo rispetto ai termini per la presa in carico, la Committente applicherà all'Impresa una penale pari a:
 - a) per Livello di severità 1: 0,05‰ (zerovirgolazero cinquepermille) dell'importo del relativo canone trimestrale di manutenzione per ogni ora solare di ritardo;
 - b) per Livello di severità 2: 0,04‰. (zerovirgolazero quattro per mille) dell'importo del relativo canone trimestrale di manutenzione per ogni ora solare di ritardo;
 - c) per Livello di severità 3: 0,03‰ (zerovirgolazero tre per mille) dell'importo del relativo canone trimestrale di manutenzione per ogni ora solare di ritardo.Si precisa che l'importo complessivo delle penali di cui al presente comma non potrà superare il 10% del valore del servizio di manutenzione rapportato a 12 mesi.
4. Nell'ipotesi in cui, nell'ambito dei servizi di manutenzione, di cui al precedente art. 10 "Servizio di manutenzione", si verifichi un ritardo rispetto ai termini per il ripristino, la Committente applicherà all'impresa una penale pari a:
 - a) per Livello di severità 1: 0,125‰. (zerovirgolacentoventicinquepermille) dell'importo del relativo canone trimestrale di manutenzione per ogni ora solare di ritardo;
 - b) per Livello di severità 2: 0,08‰ (zerovirgolazero otto permille) dell'importo del relativo canone trimestrale di manutenzione per ogni ora solare di ritardo;
 - c) per Livelli di severità 3 e 4: 0,0125‰ (zerovirgozerocentoventicinquepermille) dell'importo del relativo canone trimestrale di manutenzione per ogni ora solare di ritardo.Si precisa che l'importo complessivo delle penali di cui al presente comma non potrà superare il 10% del valore del servizio di manutenzione rapportato a 12 mesi.

B. SERVIZI CLOUD

5. Nel caso in cui, sulla base di misurazione mensile (di cui al par. 3.2.1 del CHDP Oracle, il cui link è riportato nel par. 5.3 del Capitolato tecnico), siano accertate disponibilità inferiori al livello di servizio pari al 99,50% di "Availability", la Committente applicherà un rilievo, fino a un massimo di due rilievi, anche non consecutivi, senza l'applicazione di alcuna penale. Una volta che si siano totalizzati complessivamente due rilievi, anche non consecutivi, e che, nell'ambito delle misurazioni mensili di cui sopra, vengano accertate disponibilità inferiori al 98,50% di "Availability", per il nuovo mese di riferimento, la Committente applicherà all'Impresa una penale pari a Euro 5.000,00, fermo restando che l'importo complessivo delle penali per tale inadempimento non potrà superare il 10% del corrispettivo di cui alle lett. d), e) ed f), dell'art. 13, "Corrispettivo", comma 1.



Dall'applicazione della penale discende l'azzeramento dei rilievi e l'operatività *ex novo* del meccanismo sopra descritto.

C. SERVIZI PROFESSIONALI SPECIALISTICI

6. Per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto al termine previsto dal par. 4.3 del Capitolato tecnico per l'erogazione dei servizi professionali specialistici, la Committente applicherà una penale pari allo 0,3‰ (zerovirgolatrepermille) dell'importo contrattuale di cui all'art. 13 "Corrispettivo", comma 1, lett. f), g), h), per ogni inadempimento, fermo restando che l'importo delle penali applicabili non potrà superare il 10% del corrispettivo di cui all'art. 13, comma 1, lett. f), g), h).
7. Nel caso in cui il Fornitore impieghi figura/e professionale/i di diversa qualifica e/o di livello inferiore a quello richiesto, la Committente applicherà una penale pari a € 200,00 = (duecento/00) per ogni inadempimento, fermo restando che l'importo complessivo delle penali per tale inadempimento non potrà superare il 10% del corrispettivo di cui all'art. 13, comma 1, lett. f), g) e h).

D. OBBLIGHI GENERICI DEL FORNITORE

8. Il Fornitore prende atto che, in caso di esito negativo della verifica di conformità, per ogni giorno di ritardo dei termini previsti per l'eliminazione dei vizi, la Committente applicherà al Fornitore una penale allo 0,3‰ (zerovirgolatrepermille) dell'intero importo contrattuale di cui al successivo art. 13 "Corrispettivo" sino all'esito positivo della Verifica, fermo restando che l'importo complessivo delle penali per tale inadempimento non potrà superare il 10% del corrispettivo di cui all'art. 13, comma 1.
9. Nel caso in cui, come previsto all'articolo 17 S, del presente Contratto, all'esito delle verifiche, ispezioni e audit e assessment compiuti dalla Committente o da terzi autorizzati, le misure di sicurezza adottate dal - Responsabile primario del trattamento dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inadeguate ad assicurare l'applicazione delle "Norme in materia di protezione dei dati personali", la Committente applicherà al Fornitore Responsabile primario una penale pari all'1‰ per mille del corrispettivo massimo complessivo di cui all'art. 13 comma 1 per ogni giorno necessario per il Fornitore per l'adozione di misure di sicurezza idonee ad assicurare l'applicazione delle "Norme in materia di protezione dei dati personali", salvo il maggior danno. Resta fermo quanto previsto all'art. 15 S "condizione particolare di risoluzione".
10. *<nel caso in cui il Fornitore rivesta il ruolo di responsabile/sub responsabile del trattamento ed il subappaltatore sia nominato sub responsabile o terzo autorizzato al trattamento>* Nel caso in cui, come previsto all'articolo 17 S, del presente Contratto, all'esito delle verifiche, ispezioni e audit e assessment compiute dalla Committente o da terzi autorizzati, le misure di sicurezza adottate dal Sub-Responsabile *<oppure dal terzo autorizzato al trattamento>* dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inadeguate ad assicurare l'applicazione delle "Norme in materia di protezione dei dati personali", la Committente applicherà al Fornitore - Responsabile primario del trattamento *<oppure: Sub Responsabile>* una penale pari all'1 per mille del corrispettivo massimo complessivo di cui all'art. 13 comma 1 per ogni giorno necessario per l'adozione di misure di sicurezza idonee ad assicurare l'applicazione delle "Norme in



materia di protezione dei dati personali”, salvo il maggior danno. Resta fermo quanto previsto all’art. 15 S “condizione particolare di risoluzione”.

11. Le penali verranno applicate previa contestazione dell’addebito e valutazione delle deduzioni addotte dal Fornitore e da questa comunicate alla Committente nel termine massimo di giorni 5 (cinque) solari dalla stessa contestazione. Nel caso di inadempienze di cui all’art. 3 G “Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro – Inadempienze contributive e retributive”, resta salvo il diverso termine indicato.
12. Ferma restando l’applicazione delle penali previste nei precedenti commi, la Committente si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all’articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell’ipotesi di grave e reiterato inadempimento.
13. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Fornitore si impegna espressamente a rifondere alla Committente l’ammontare di eventuali oneri che la stessa Committente dovesse/dovessero subire – anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo – a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità del Fornitore.
14. La Committente, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della garanzia definitiva di cui all’articolo 10 G, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo.
15. Il valore complessivo delle penali non può comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale di cui al successivo articolo 13 intitolato “Corrispettivo”, comma 1. Qualora il valore complessivo delle penali inflitte all’Impresa raggiunga il 10% di tale corrispettivo, la Committente ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni, nei limiti dell’art.4, comma 19.

ARTICOLO 13 S

CORRISPETTIVO

1. Il corrispettivo contrattuale globale, calcolato sulla base dei corrispettivi unitari forniti riportati nella dichiarazione d’offerta, onnicomprensivo fisso e invariabile, per l’esecuzione dell’oggetto contrattuale è pari a complessivi € _____, __ = (____/____), così suddiviso:
 - a) il corrispettivo contrattuale massimo per la fornitura delle licenze di prodotti software in modalità ULA di cui all’art. 1, comma 1, lett. a), è pari a € _____ = (_____/____); su tale corrispettivo, successivamente alla "Data di accettazione della Fornitura", anche alla luce di quanto previsto al successivo art. 14 comma 9, non potranno essere stornate mediante compensazione somme derivanti dall'applicazione di penali o per qualsiasi altra motivazione;
 - b) il corrispettivo contrattuale massimo per la manutenzione delle licenze in modalità ULA e per un periodo complessivo pari a 36 (trentasei) mesi di cui all’art. 1, comma 1, lett. b), è pari a € _____ = (_____/____);
 - c) il corrispettivo contrattuale massimo per il servizio di manutenzione delle licenze di prodotti software già in uso presso INAIL, per un periodo complessivo pari a 36



- (trentasei) mesi, di cui all'art. 1, comma 1, lett. c), è pari a € _____, __ = (_____/__);
- d) il corrispettivo contrattuale massimo per l'erogazione del Servizio ExaCC IaaS - 1°Half – Santuario e Acilia, di cui all'art. 1, comma 1, lett. d), è pari a € _____, __ = (_____/__);
- e) il corrispettivo contrattuale massimo per l'erogazione del Servizio ExaCC IaaS - 1°Half – Santuario e Acilia (2°Half), di cui all'art. 1, comma 1, lett. e), è pari a € _____, __ = (_____/__);
- f) il corrispettivo contrattuale massimo per l'erogazione del Servizio UC per ExaCC PaaS, di cui all'art. 1, comma 1, lett. f), è pari a € _____, __ = (_____/__);
- g) il corrispettivo contrattuale massimo per i Servizi professionali specialistici del Centro di Competenza Specialistica Oracle, a consumo, di cui all'art. 1, comma 1, lett. g), è pari a € _____, __ (_____/__), ove il prezzo unitario per il giorno/persona è pari a:
- ✓ per la figura di **Enterprise Architect**: € _____, __ = (_____/__);
 - ✓ per le figure di **Senior Solution Architect/Senior Technical Architect**: € _____, __ = (_____/__);
- h) il corrispettivo contrattuale massimo per i Servizi professionali specialistici OC, remunerati a canone, per il Presidio fisso presente in INAIL, di cui all'art. 1, comma 1, lett. i), è pari a € _____, __ (_____/__), ove il prezzo del canone trimestrale è pari a € _____, __
- i) il corrispettivo contrattuale massimo per i Servizi professionali specialistici ACS, remunerati a canone, per il Presidio fisso presente in INAIL, di cui all'art. 1, comma 1, lett. h), è pari a € _____, __ (_____/__), ove il prezzo del canone trimestrale è pari a € _____, __ (_____/__).
2. Per i servizi per i quali è prevista una gestione a “tempo e spesa” (lett. g del precedente comma) il corrispettivo è determinato sulla base della composizione del gruppo di lavoro, come risultante dal consuntivo riportato nel Piano di lavoro approvato dalla Committente e sulla base delle tariffe indicate al precedente comma 1, lettera g).
3. Per le attività da svolgersi durante le ore 08:00 — 20:00 verranno applicate le normali tariffe giornaliere indicate al precedente comma 1, lett. g). Laddove la prestazione giornaliera, remunerata a tempo e spesa, sia inferiore a 8 (otto) ore la prestazione stessa sarà retribuita in modo proporzionale.
4. Le predette tariffe orarie suindicate, in caso di svolgimento delle attività in "Overtime", saranno così incrementate segnatamente a ciascuna figura professionale:
- | Fascia oraria | Giorno di intervento | Maggiorazione |
|---------------|----------------------|---------------|
| 20.00 — 08.00 | Feriale | 80% |
| 08.00 - 20.00 | Festivo | 80% |
| 20.00 — 08.00 | Festivo | 80% |
5. I predetti corrispettivi contrattuali si riferiscono all'esecuzione della fornitura e dei servizi connessi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.



6. All'importo dei canoni di Manutenzione sulle licenze in uso, di cui al precedente comma 1, lett. c, è stato sottratto un importo pari al 50% degli investimenti in servizi PaaS on cloud, in forza dell'opzione "ULA2CLOUD".
7. Le Parti convengono che alla scadenza del presente Contratto, ove ricorrano le condizioni di legge per un nuovo affidamento del medesimo servizio, il corrispettivo relativo al primo anno di supporto tecnico (manutenzione) delle licenze successivo alla scadenza del Contratto sarà pari a: euro 4.356.195,52 per il supporto tecnico (manutenzione) delle licenze di prodotti software in modalità ULA e in uso di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) e c).
8. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi, capitolati e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
9. Il corrispettivo contrattuale è accettato dal Fornitore in base ai propri calcoli alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità.
10. Tutti gli importi devono intendersi al netto dell'IVA.
11. Ai fini del versamento dell'IVA per cessione di beni e prestazioni di servizi a favore delle Pubbliche Amministrazioni, si applica quanto previsto dall'art. 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 ("split payment"), introdotto dall'art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 2014, come modificato dal D. L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e le relative disposizioni di attuazione tra le quali il DM 23 gennaio 2015 come modificato dal DM 27 giugno 2017.
12. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, ai sensi del D.P.R. n. 633/72 e s.m.i.; conseguentemente, al presente contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/86 con ogni relativo onere a carico del fornitore medesimo.
13. Al presente contratto non si applica l'anticipazione del prezzo di cui all'art. 35, comma 18, del Codice, relativamente agli oggetti di fornitura di cui all'art. 1, comma 1, lett. da a) a g), in quanto non ricorrono i presupposti ivi previsti.
14. Ai sensi dell'art. 35, comma 18, del Codice, così come novellato dal D.L. 32/2019, *<eventuale nel caso in cui si decida di estendere la percentuale dell'anticipazione inserire>* e dell'art. 207 del D.L. n. 34/2020, il fornitore può ricevere, entro 15 giorni dall'effettivo inizio, delle prestazioni oggetto del contratto di cui all'art. 1, comma 1, lett. h) e i), un'anticipazione del prezzo del Contratto pari al 20 per cento del valore del Contratto stesso. Tale percentuale può essere aumentata dall'Amministrazione Contraente fino ad un massimo del 30 al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 207 del D.L. 34/2020.
15. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa in favore del Committente, rilasciata dai soggetti indicati all'art. 35, comma 18, del Codice, di importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione o altro



documento equivalente, tipo SLA, indicato in Capitolato e/o concordato con la Committente nell'esecuzione del presente contratto.

16. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dello svolgimento della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte del Committente.
17. Il Fornitore decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione delle somme anticipate, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo il cronoprogramma concordato. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

ARTICOLO 14 S

FATTURAZIONE E PAGAMENTO

1. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui al precedente articolo 13 S "Corrispettivo", comma 1, il Fornitore:
 - a) con riferimento alla fornitura di cui all'art. 1 S comma 1 lett. a), il Fornitore potrà emettere fattura a decorrere dalla relativa "Data di accettazione" di cui all'art. 9 S comma 1;
 - b) con riferimento al servizio di manutenzione, di cui all'art. 1 S comma 1 lett. b) e c) il Fornitore potrà emettere fatture in rate trimestrali posticipate a decorrere dalla data di stipula del presente contratto, successivamente alla relativa "Data di accettazione", di cui all'art. 9 S comma 1;
 - c) con riferimento ai servizi IaaS e PaaS, di cui all'art. 1 S comma 1, lett. d), e) e f), il Fornitore potrà emettere fatture in rate trimestrali posticipate a decorrere dalla data di stipula del presente contratto, successivamente alla relativa "Data di accettazione", di cui all'art. 9 S comma 1;
 - d) con riferimento ai servizi professionali specialistici del Centro di Competenza Specialistica Oracle a consumo, di cui all'art. 1 S comma 1 lett. g), l'Impresa potrà emettere fatture mensili posticipate rispetto al periodo di riferimento sulla base del numero di giorni/persona effettivamente erogati e delle tariffe unitarie per figura professionale elencate al precedente art. 13 "Corrispettivo", a decorrere dalla relativa "Data di accettazione", di cui all'art. 9 S comma 1;
 - e) con riferimento ai servizi professionali specialistici OC ed ACS, remunerati a canone, di cui all'art. 1 S comma 1 lett. h) e i), l'Impresa potrà emettere fatture trimestrali posticipate a decorrere dalla data di stipula del presente contratto, successivamente alla relativa "Data di accettazione" di cui all'art. 9 S comma 1.
2. La Committente opererà sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % che verrà liquidata dalle stesse solo al termine del contratto; le ritenute possono essere svincolare solo in sede di liquidazione finale, in seguito all'approvazione del certificato di verifica di conformità e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.
3. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, la Committente procederà ad acquisire, *<eventuale nel caso di subappalto anche per il subappaltatore>*, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la



regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dalla Committente, non produrrà alcun interesse.

4. La Committente, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 5.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate - Riscossione comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario la Committente applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.
5. Si precisa che:
 - ✓ le fatture di cui al comma 1 lett. a) del presente articolo dovranno essere prodotte unitamente a relativo verbale positivo di verifica di conformità;
 - ✓ le fatture di cui al comma 1 lett. b), c), d) dovranno essere prodotte unitamente ai relativi verbali positivi di verifica di conformità;
 - ✓ le fatture di cui al comma 1 lett. e) del presente articolo dovranno essere prodotte unitamente i) al relativo verbale positivo di verifica di conformità e ii) alle relative dichiarazioni sulle prestazioni rese.
6. *<nel caso di RTI con fatturazione proquota riportare la seguente dicitura* In caso di RTI con fatturazione pro-quota, ciascuna impresa si impegna ad indicare in fattura i dati sopra riportati>.
<nel caso di RTI con fatturazione e pagamento in capo alla sola mandataria riportare la seguente dicitura In caso di RTI con fatturazione e pagamento alla mandataria la stessa si impegna a riportare i dati sopra riportati unitamente all'importo che verrà liquidato alle mandanti.
7. *<nel caso di subappalto riportare la seguente dicitura* La fattura dovrà riportare i dati sopra riportati anche per la/le Imprese subappaltatrici/subaffidatarie unitamente all'importo, al netto dell'IVA, che verrà liquidato al subappaltatore/subaffidatario>.
8. Il Fornitore è obbligato a uniformarsi alle modalità di fatturazione elettronica in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia, da applicarsi alle amministrazioni pubbliche. Le fatture dovranno pervenire in forma elettronica attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), sistema informatico di supporto al "processo di ricezione e successivo inoltro delle fatture elettroniche alle amministrazioni destinatarie". Nell'ambito del tracciato XML di scambio, è necessario valorizzare i seguenti campi come indicato nella tabella che segue:

CODICE UFFICIO	UNIVOCO	RIFERIMENTO AMMINISTRAZIONE	CODICE CIG	AUTORIZZAZIONE ALLA FATTURAZIONE
81GXA9		CiPa	Inserire CIG	Inserire codice AF



9. I termini di pagamento delle predette fatture, corredate della documentazione di cui al precedente comma 2, definiti secondo le modalità di cui alla vigente normativa, D.Lgs 231/2002 e s.m.i., sono concordati tra le parti in 60 (sessanta) giorni data ricevimento fattura. Il bonifico, previo accertamento dell'INAIL della/e prestazione/i svolta/e, verrà effettuato sul conto corrente n. _____ intestato all'Impresa presso _____.
10. I termini di pagamento delle fatture, corredate della documentazione precedentemente espressa, saranno stabiliti secondo le modalità di cui alla vigente normativa e, in particolare, dell'art. 113 bis del Codice e del D. Lgs. 231/2002 e s.m.i.
11. Il bonifico, previo accertamento della Committente della/e prestazione/i svolta/e, verrà effettuato sul conto corrente dedicato alle transazioni di commesse pubbliche ai sensi dell'articolo 3 comma 1 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 sulla base della dichiarazione resa ai fini della sottoscrizione del contratto.
12. La Società si impegna a rendere note, con le stesse modalità di cui sopra, eventuali successive variazioni del conto corrente. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta alla Committente, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente precedentemente espresso avranno effetto liberatorio.
13. La Società, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della citata L. 136/2010, si impegna ad effettuare il pagamento di eventuali subfornitori o subappaltatori attraverso bonifici bancari o postali che riportino il numero di CIG del presente contratto, utilizzando il conto corrente dedicato comunicato alla Committente.
14. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
15. Il Fornitore si impegna a utilizzare gli strumenti di Project Portfolio Management (PPM) in dotazione presso l'INAIL per pianificare e consuntivare le attività, giorni ed ore di supporto erogate, secondo le modalità comunicate dall'Istituto stesso. INAIL rilascerà il certificato di verifica di conformità qualora risulti che il fornitore ha regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali nel rispetto di quanto previsto ai precedenti commi e all'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
16. In caso di subappalto, ai sensi di quanto previsto all'art. 105, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016, si procederà secondo quanto previsto all'art. 14 G del Contratto.
17. *<eventuale, nel caso in cui aggiudicatario sia un RTI>*: Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un RTI, le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Contraente, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attività. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate da tutte le imprese raggruppate secondo le modalità che verranno congiuntamente concordate>.



ARTICOLO 15 S

CONDIZIONE PARTICOLARE DI RISOLUZIONE

1. La Committente, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite pec, nei seguenti casi:
 - a) nel caso di inosservanza o violazione di qualsiasi obbligo contenuto nell'art. 17 S ovvero in altro atto di natura contrattuale (verbali di affidamento o documentazione tecnica avente rilevanza contrattuale), da parte del Responsabile e/o del Sub Responsabile;
 - b) nel caso in cui a seguito di audit, assessment, sopralluoghi e ispezioni svolti dalla Committente o da terzi incaricati dalla Committente di cui all'art. 17 S risultassero insussistenti le garanzie fornite dal Responsabile e/o dal Sub Responsabile in ragione della nomina del Fornitore quale Responsabile o Sub Responsabile del trattamento.

ARTICOLO 16 S

OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che la Committente, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r. qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n.136.
3. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
4. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione alla Committente e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Committente.
5. Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.



6. La Committente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Committente, oltre alle informazioni sui sub-contratti di cui all'art. 105, comma 2, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che la Committente, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
7. Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
8. Ai sensi della Determinazione dell'AVCP (ora A.N.AC.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

ARTICOLO 17 S

PRIVACY

1. Con la sottoscrizione del presente contratto il Fornitore è nominato Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE"), per tutta la durata del contratto. A tal fine il Responsabile è autorizzato a trattare i dati personali necessari per l'esecuzione delle attività oggetto del contratto e si impegna ad effettuare, per conto del Titolare, le sole operazioni di trattamento necessarie per fornire il servizio oggetto del presente contratto, nei limiti delle finalità ivi specificate, nel rispetto del Codice Privacy, del Regolamento UE (nel seguito anche "Normativa in tema di trattamento dei dati personali") e delle istruzioni nel seguito fornite.
2. Il Fornitore/Responsabile ha presentato garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse per l'adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate volte ad assicurare che il trattamento sia conforme alle prescrizioni della normativa in tema di trattamento dei dati personali.
3. Le finalità del trattamento sono indicate nell'Allegato 12 – Privacy.



4. Il tipo di dati personali trattati in ragione delle attività oggetto del contratto sono: i) dati comuni (es. dati anagrafici e di contatto ecc..) ; ii) dati sensibili (dati sanitari, opinioni politiche ecc.); iii) dati giudiziari.
5. Le categorie di interessati sono: es. dipendenti e collaboratori, utenti dei servizi, ecc.
6. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Responsabile si impegna a:
 - rispettare la normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, ivi comprese le norme che saranno emanate nel corso della durata del contratto; trattare i dati personali per le sole finalità specificate e nei limiti dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
 - trattare i dati conformemente alle istruzioni impartite dal Titolare e di seguito indicate che il Fornitore si impegna a far osservare anche alle persone da questi autorizzate ad effettuare il trattamento dei dati personali oggetto del presente contratto, d'ora in poi "persone autorizzate"; nel caso in cui ritenga che un'istruzione costituisca una violazione del Regolamento UE sulla protezione dei dati o delle altre disposizioni di legge relative alla protezione dei dati personali, il Fornitore deve informare immediatamente il Titolare del trattamento;
 - garantire la riservatezza dei dati personali trattati nell'ambito del presente contratto e verificare che le persone autorizzate a trattare i dati personali in virtù del presente contratto:
 - ✓ si impegnino a rispettare la riservatezza o siano sottoposti ad un obbligo legale appropriato di segretezza;
 - ✓ ricevano la formazione necessaria in materia di protezione dei dati personali;
 - ✓ trattino i dati personali osservando le istruzioni impartite dal Titolare per il trattamento dei dati personali al Responsabile del trattamento;
 - adottare politiche interne e attuare misure che soddisfino i principi della protezione dei dati personali fin dalla progettazione di tali misure (privacy by design), nonché adottare misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire che i dati personali siano trattati, in ossequio al principio di necessità ovvero che siano trattati solamente per le finalità previste e per il periodo strettamente necessario al raggiungimento delle stesse (privacy by default).
 - valutare i rischi inerenti il trattamento dei dati personali e adottare tutte le misure tecniche ed organizzative che soddisfino i requisiti del Regolamento UE anche al fine di assicurare un adeguato livello di sicurezza dei trattamenti, in modo tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonché di accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
 - su eventuale richiesta del Titolare, assistere quest'ultimo nello svolgimento della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, conformemente all'articolo 35 del Regolamento UE e nella eventuale consultazione del Garante per la protezione dei dati personale, prevista dall'articolo 36 del medesimo Regolamento UE;
 - ai sensi dell'art. 30 del Regolamento UE, e nei limiti di quanto esso prescrive *< si precisa che tale obbligo non si applica alle imprese o organizzazioni con meno di 250 dipendenti, a meno che il trattamento che esse effettuano possa presentare un rischio per i diritti e le libertà dell'interessato o includa il trattamento di dati sensibili di cui all'articolo 9, paragrafo 1, o i dati giudiziari di cui all'articolo 10>*, tenere un Registro



delle attività di trattamento effettuate sotto la propria responsabilità e cooperare con il Titolare e con l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, mettendo il predetto Registro a disposizione del Titolare e dell'Autorità, laddove ne venga fatta richiesta ai sensi dell'art. 30 comma 4 del Regolamento UE;

- assistere il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. da 31 a 36 del Regolamento UE.

7. Tenuto conto della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, il Responsabile del trattamento deve mettere in atto misure tecniche ed organizzative idonee per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e per garantire il rispetto degli obblighi di cui all'art. 32 del Regolamento UE. Tali misure comprendono tra le altre, quelle indicate nell'Allegato Privacy al punto IV.A) "Misure di sicurezza"
8. Il Responsabile del trattamento può ricorrere ad un altro Responsabile del trattamento (di seguito, "sub-Responsabile del trattamento") per gestire attività di trattamento specifiche, informando semestralmente il Titolare del trattamento di ogni nomina e/o sostituzione dei Responsabili. Nella comunicazione andranno specificate le attività di trattamento delegate, i dati identificativi del sub-Responsabile del trattamento e i dati del contratto di esternalizzazione.
9. Nel caso in cui per le prestazioni del Contratto che comportano il trattamento di dati personali il Fornitore/ Responsabile ricorra a subappaltatori o subcontraenti è obbligato a nominare tali operatori a loro volta sub-Responsabili del trattamento sulla base della modalità sopra indicata e comunicare l'avvenuta nomina al titolare.

Il sub-Responsabile del trattamento deve rispettare obblighi analoghi a quelli forniti dal Titolare al Responsabile Iniziale del trattamento, riportate in uno specifico contratto o atto di nomina. Spetta al Responsabile Iniziale del trattamento assicurare che il sub-Responsabile del trattamento presenti garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse, per l'adozione di misure tecniche ed organizzative appropriate di modo che il trattamento risponda ai principi e alle esigenze del Regolamento UE. In caso di mancato adempimento da parte del sub-Responsabile del trattamento degli obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile Iniziale del trattamento è interamente responsabile nei confronti del Titolare del trattamento di tali inadempimenti; la Committente potrà in qualsiasi momento verificare le garanzie e le misure tecniche ed organizzative del sub-Responsabile, tramite audit e ispezioni anche avvalendosi di soggetti terzi. Nel caso in cui tali garanzie risultassero insussistenti o inidonee la Committente potrà risolvere il contratto con il Responsabile iniziale. Nel caso in cui all'esito delle verifiche, ispezioni e audit le misure di sicurezza dovessero risultare inapplicate o inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inidonee ad assicurare l'applicazione del Regolamento, la Committente applicherà al Fornitore/Responsabile Iniziale del trattamento la penale di cui all'art. __ S e diffiderà lo stesso a far adottare al sub-Responsabile del trattamento tutte le misure più opportune entro un termine congruo che sarà all'occorrenza fissato. In caso di mancato adeguamento a tale diffida, la Committente potrà risolvere il contratto con il Responsabile iniziale ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno;



Il Responsabile del trattamento manleverà e terrà indenne il Titolare da ogni perdita, contestazione, responsabilità, spese sostenute nonché dei costi subiti (anche in termini di danno reputazionale) in relazione anche ad una sola violazione della normativa in materia di Trattamento dei Dati Personali e/o del Contratto (inclusi gli Allegati) comunque derivata dalla condotta (attiva e/o omissiva) sua e/o dei suoi agenti e/o sub-fornitori.

10. Il Responsabile del trattamento deve assistere il Titolare del trattamento al fine di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati ai sensi degli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE; qualora gli interessati esercitino tale diritto presso il Responsabile del trattamento, quest'ultimo è tenuto ad inoltrare tempestivamente, e comunque nel più breve tempo possibile, le istanze al Titolare del Trattamento, supportando quest'ultimo al fine di fornire adeguato riscontro agli interessati nei termini prescritti.
11. Il Responsabile del trattamento informa tempestivamente e, in ogni caso senza ingiustificato ritardo dall'avvenuta conoscenza, il Titolare di ogni violazione di dati personali (cd. *data breach*); tale notifica è accompagnata da ogni documentazione utile, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE, per permettere al Titolare del trattamento, ove ritenuto necessario, di notificare questa violazione all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, entro il termine di 72 ore da quanto il Titolare ne viene a conoscenza; nel caso in cui il Titolare debba fornire informazioni aggiuntive all'Autorità di controllo, il Responsabile del trattamento supporterà il Titolare nella misura in cui le informazioni richieste e/o necessarie per l'Autorità di controllo siano esclusivamente in possesso del Responsabile del trattamento e/o di suoi sub-Responsabili;
12. Il Responsabile del trattamento deve avvisare tempestivamente e senza ingiustificato ritardo il Titolare in caso di ispezioni, di richiesta di informazioni e di documentazione da parte dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali; inoltre, deve assistere il Titolare nel caso di richieste formulate dall'Autorità Garante in merito al trattamento dei dati personali effettuate in ragione del presente contratto;
13. Il Responsabile del trattamento deve mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al Regolamento UE, oltre a contribuire e consentire al Titolare - anche tramite soggetti terzi dal medesimo autorizzati, dandogli piena collaborazione - verifiche periodiche o circa l'adeguatezza e l'efficacia delle misure di sicurezza adottate ed il pieno e scrupoloso rispetto delle norme in materia di trattamento dei dati personali. A tal fine, il Titolare informa preventivamente il Responsabile del trattamento con un preavviso minimo di tre giorni lavorativi, fatta comunque salva la possibilità di effettuare controlli a campione senza preavviso; nel caso in cui all'esito di tali verifiche periodiche, ispezioni e audit le misure di sicurezza dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inadeguate ad assicurare l'applicazione del Regolamento, la Committente applicherà la penale di cui all'art. 12 S e diffiderà il Fornitore ad adottare tutte le misure più opportune entro un termine congruo che sarà all'occorrenza fissato. In caso di mancato adeguamento a seguito della diffida, la Committente potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.



14. Il Responsabile del trattamento deve comunicare al Titolare del trattamento il nome ed i dati del proprio "Responsabile della protezione dei dati", qualora, in ragione dell'attività svolta, ne abbia designato uno conformemente all'articolo 37 del Regolamento UE; il Responsabile della protezione dei dati personali del Fornitore/Responsabile collabora e si tiene in costante contatto con il Responsabile della protezione dei dati del Titolare;
15. Al termine della prestazione dei servizi oggetto del contratto, il Responsabile su richiesta del Titolare, si impegna a: *i) restituire al Titolare del trattamento i supporti rimovibili eventualmente utilizzati su cui sono memorizzati i dati; ii) distruggere tutte le informazioni registrate su supporto fisso, documentando per iscritto l'adempimento di tale operazione;*
16. Il Responsabile si impegna a attuare quanto previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 e s.m.i. recante *"Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratori di sistema"*.
17. In via generale, il Responsabile del trattamento si impegna ad operare adottando tutte le misure tecniche e organizzative, le attività di formazione, informazione e aggiornamento ragionevolmente necessarie per garantire che i Dati Personali trattati in esecuzione del presente contratto, siano precisi, corretti e aggiornati nel corso della durata del trattamento - anche qualora il trattamento consista nella mera custodia o attività di controllo dei dati - eseguito dal Responsabile, o da un sub-Responsabile.
18. Su richiesta del Titolare, il Responsabile si impegna ad adottare, nel corso dell'esecuzione del Contratto, ulteriori garanzie quali l'applicazione di un codice di condotta approvato o di un meccanismo di certificazione approvato di cui agli articoli 40 e 42 del Regolamento UE, quando verranno emanati. La Committente potrà in ogni momento verificare l'adozione di tali ulteriori garanzie.
19. Il Responsabile non può trasferire i dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale salvo che non abbia preventivamente ottenuto l'autorizzazione scritta da parte del Titolare.
20. Sarà obbligo del Titolare del trattamento vigilare durante tutta la durata del trattamento, sul rispetto degli obblighi previsti dalle presenti istruzioni e dal Regolamento UE sulla protezione dei dati da parte del Responsabile del trattamento, nonché a supervisionare l'attività di trattamento dei dati personali effettuando audit, ispezioni e verifiche periodiche sull'attività posta in essere dal Responsabile del trattamento.
21. Nel caso in cui il Fornitore agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni del Titolare oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento risponde del danno causato agli "interessati", come definiti nel Capitolato Tecnico. In tal caso, la Committente potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.
22. Durante l'esecuzione del Contratto, nell'eventualità di qualsivoglia modifica della normativa in materia di Trattamento dei Dati Personali che generi nuovi requisiti (ivi incluse nuove misure di natura fisica, logica, tecnica, organizzativa, in materia di sicurezza o trattamento dei dati personali), il Responsabile del trattamento si impegna a collaborare - nei limiti delle proprie competenze tecniche, organizzative e delle proprie



risorse - con il Titolare affinché siano sviluppate, adottate e implementate misure correttive di adeguamento ai nuovi requisiti.

23. Trovano applicazione, per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, le previsioni contenute nell'Allegato Privacy.
24. Limitatamente ai servizi Cloud, varranno le previsioni, in tema di trattamento dei dati personali, di cui al successivo art.18 "Servizi Cloud".

ARTICOLO 18 S

SERVIZI CLOUD

1. L'Impresa si obbliga a rendere disponibili a INAIL i **Servizi IaaS/PaaS, in modalità "cloud@customer"**, cui all'art. 1 S, comma 1 lett. d), e), f), nella misura e con le modalità indicate nel presente contratto e nel Capitolato tecnico.
2. Limitatamente alla disciplina dei "Servizi Cloud", varrà quanto previsto nei seguenti commi oltreché nelle condizioni CHDP Oracle il cui link è riportato al par. 5.3 del Capitolato tecnico, fatto salvo quanto previsto in merito nel presente articolo.
3. I servizi oggetto del presente contratto sono di titolarità della Oracle Italia, che ne detiene la proprietà intellettuale. Salvo le ipotesi disciplinate nel presente articolo di sospensione dei servizi e/o risoluzione anticipata, viene riconosciuto a INAIL il diritto limitato, non esclusivo, valido in tutto il mondo all'utilizzo dei Servizi durante il periodo di durata contrattuale (ai fini del presente articolo, anche, "Periodo dei Servizi"), esclusivamente per le attività di business interne. È consentito agli Utenti (come definiti di seguito) l'utilizzo a tal fine dei Servizi, con la responsabilità in capo a INAIL di garantire la loro conformità alle prescrizioni del presente Contratto.
4. I Servizi sono descritti e regolati nel presente articolo. Durante il Periodo dei Servizi, i Servizi e le Specifiche dei Servizi potranno essere oggetto di aggiornamento da parte della Oracle Italia (ad esclusione delle previsioni in materia di Trattamento dei Dati, di cui ai successivi commi 12-16) per assicurarne la conformità con eventuali variazioni di leggi, regolamenti, regole, tecnologia, prassi di settore, schemi d'uso dei sistemi e disponibilità di Contenuti di Terzi (come definiti di seguito). Gli aggiornamenti di Oracle ai Servizi non comporteranno riduzioni di livello di prestazioni, funzionalità, sicurezza o disponibilità dei Servizi durante il Periodo dei Servizi del contratto.
5. Non sarà consentito alla Committente, né quest'ultima potrà consentire o autorizzare altri soggetti a:
 - a. usare i Servizi per molestare altre persone; provocare danni o lesioni a cose o persone; pubblicare materiale falso, diffamatorio, molestatorio o osceno; violare i diritti in materia di privacy; incitare al fanatismo, al razzismo, all'odio o alla violenza; inviare e-mail non richieste in grandi quantità, "junk mail", spam o catene di Sant'Antonio; violare i diritti di proprietà; o violare leggi, normative o regolamenti vigenti;
 - b. eseguire test di benchmark o di disponibilità dei Servizi o rivelarne i risultati;
 - c. eseguire test di prestazioni o di vulnerabilità dei Servizi o rivelarne i risultati senza il preventivo consenso scritto di Oracle, quale titolare dei servizi, da acquisire, se del caso, tramite l'Impresa, o eseguire attività di individuazione della rete,



- identificazione di porte e servizi, scanning delle vulnerabilità, violazione delle password, test di intrusione o rivelarne i risultati;
- d. utilizzare i Servizi per effettuare operazioni di mining di valute digitali e criptovalute (da (a) a (d), congiuntamente, "Acceptable Use Policy"). INAIL prende atto che, in caso di violazione della Acceptable Use Policy, potranno essere intraprese azioni correttive da parte della Oracle Italia. Tali azioni possono comprendere la rimozione o la disattivazione dell'accesso al materiale che viola la Policy. In caso di violazione delle limitazioni previste, non sarà messa in atto alcuna azione senza che Oracle, in quanto titolare dei servizi, anche, se del caso, per il tramite dell'Impresa, abbia dato un preavviso scritto al Direttore dell'esecuzione, di almeno 5 gg. lavorativi ed aver valutato le deduzioni addotte dalla Committente, nel termine massimo di 5 gg. lavorativi dallo stesso preavviso.
6. Potranno essere utilizzati i Servizi per accedere a Contenuti di Terzi. Tutti i diritti di proprietà intellettuale e titolarità sui Contenuti di Terzi e sul loro utilizzo sono regolati da condizioni concordate separatamente tra tali terzi e la Committente.
7. E' consentito al CSP, nell'ambito del presente contratto, il diritto di fungere da host, utilizzare, elaborare, visualizzare e trasmettere i Contenuti della Committente per erogare i Servizi ai sensi e in conformità con il presente Contratto. INAIL sarà responsabile dell'accuratezza, della qualità, dell'integrità, della conformità legale, dell'affidabilità e dell'adeguatezza dei Contenuti e dell'acquisizione di tutti i diritti connessi ai Contenuti medesimi, richiesti per erogare i Servizi.
8. Non è concesso né alla Committente, né ad altri di: a) modificare, creare opere derivate, disassemblare, decompilare, eseguire il reverse engineering, riprodurre, ripubblicare, scaricare o copiare qualsiasi parte dei Servizi (comprese le strutture di dati o materiali analoghi ottenuti dai programmi); (b) accedere o utilizzare i Servizi per creare o supportare, in modo diretto o indiretto, prodotti o servizi concorrenziali per Oracle; oppure (c) concedere in licenza, vendere, trasferire, assegnare, distribuire, esternalizzare, consentire l'utilizzo congiunto o tramite centri di servizi, sfruttare commercialmente o rendere disponibili i Servizi a terzi salvo nella misura consentita dal presente Contratto.
9. In virtù del presente Contratto, una Parte può divulgare all'altra Parte informazioni considerate confidenziali ("Informazioni Confidenziali"). A tal fine, sono definite "Informazioni Confidenziali" quelle relative ai termini ed alle condizioni economiche stabilite nel presente Contratto, ai Contenuti della Committente presenti nei Servizi e tutte le informazioni espressamente definite ed identificate dalle Parti come tali al momento in cui vengono rivelate.
10. Non sono considerate Confidenziali le Informazioni che: (a) siano o diventino di dominio pubblico non a seguito di azioni o omissioni della controparte; (b) siano già legittimamente in possesso dell'altra Parte prima della divulgazione purché non siano state ricevute direttamente o indirettamente dalla Parte divulgante; (c) siano a proteggere la riservatezza dei Contenuti state legittimamente comunicate alla controparte da un terzo senza obbligo di riservatezza; o (d) siano sviluppate in modo indipendente dall'altra Parte.



11. Entrambe le Parti si impegnano a non divulgare a terzi le Informazioni Confidenziali dell'altra Parte, salvo quanto previsto nella frase seguente, per un periodo di cinque anni dalla data di divulgazione di tali Informazioni alla Parte ricevente; tuttavia, il Fornitore si impegna a proteggere la riservatezza dei contenuti della Committente presenti nell'ambiente dei Servizi per l'intero periodo in cui risiederanno nell'ambiente stesso. Ciascuna Parte può rivelare Informazioni Confidenziali solo ai propri dipendenti, agenti o subfornitori che sono tenuti a proteggerle da divulgazioni non autorizzate secondo termini non meno stringenti e restrittivi di quelli previsti nel presente Contratto e ciascuna Parte può rivelare le Informazioni Confidenziali dell'altra nel corso di eventuali procedimenti giudiziari oppure per ottemperare ad obblighi di legge o a richieste mandatorie di autorità italiane o estere. Sarà tutelata la riservatezza dei Contenuti della Committente presenti nell'ambiente dei Servizi in conformità con le procedure di sicurezza di Oracle definite nelle Specifiche dei Servizi applicabili al presente contratto.
12. Al fine di proteggere i Contenuti forniti a Oracle nell'ambito dell'erogazione dei Servizi, Oracle agirà in conformità con le misure di sicurezza amministrative, fisiche, tecniche e di altro tipo, oltre che con gli altri aspetti applicabili in materia di gestione di sistemi e contenuti, consultabili all'indirizzo <http://www.oracle.com/us/corporate/contracts/cloud-services/index.html>.
13. Qualora i Contenuti includano Dati Personali (come definiti nelle Data Privacy Policies applicabili e nel Contratto per il Trattamento dei Dati definito di seguito), Oracle si conformerà altresì al rispetto di quanto segue:
 - a. alle policy Oracle in materia di privacy applicabili ai Servizi, disponibili all'indirizzo <http://www.oracle.com/us/legal/privacy/overview/index.html>;
 - b. alla versione applicabile del Contratto per il Trattamento dei Dati per i Servizi Oracle (il "Contratto per il Trattamento dei Dati"), salvo quanto diversamente indicato nel contratto. La versione del Contratto per il Trattamento dei Dati applicabile al presente Contratto (a) è disponibile all'indirizzo <https://www.oracle.com/corporate/contracts/cloud-services/contracts.html#data-processing> ed è qui incorporata per relationem, e (b) rimarrà in vigore durante il Periodo dei Servizi del Contratto. In caso di discordanza tra le condizioni del Contratto per il Trattamento dei Dati (comprese le policy Oracle in materia di privacy applicabili), prevarranno le condizioni del Contratto per il Trattamento dei Dati.
14. Fermo restando quanto previsto ai precedenti comma 12 e 13, è responsabilità della Committente (a) qualsiasi avviso, consenso e/o autorizzazione necessari relativi alla fornitura, e al trattamento, dei Contenuti della Committente quale parte dei Servizi, (b) qualsiasi vulnerabilità di sicurezza, nonché delle eventuali conseguenze di tale vulnerabilità, derivanti dai Contenuti della Committente, tra cui virus, cavalli di Troia, worms o altre routine di programmazione dannose presenti nei Contenuti della Committente, e (c) qualsiasi utilizzo da parte della Committente o dei propri Utenti dei Servizi con modalità non conformi alle condizioni del presente Contratto. Qualora vengano divulgate o trasmessi i Contenuti della Committente a terzi, è declinata



- qualsiasi responsabilità in merito alla sicurezza, integrità e riservatezza di tali contenuti al di fuori del controllo di Oracle.
15. Se non diversamente specificato, Contenuti della Committente non potranno includere informazioni speciali o che necessitano di particolare protezione il cui trattamento impone obbligazioni specifiche di sicurezza o tutela dei dati aggiuntive o diverse rispetto a quelle previste dalle Specifiche dei Servizi.
 16. Ove applicabile, si precisa che il Responsabile del trattamento non potrà trasferire i dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale salvo che non abbia preventivamente ottenuto l'autorizzazione scritta da parte del Titolare ovvero che non vi sia una dichiarazione di conformità.
 17. Ciascuna Parte dichiara di aver sottoscritto validamente il presente Contratto e di avere l'autorizzazione e il diritto di farlo. Il Fornitore garantisce che, durante il Periodo dei Servizi, questi verranno erogati con tutta la professionalità e le competenze richieste dal punto di vista commerciale e previste dalle Specifiche dei Servizi in tutti i loro aspetti sostanziali. Qualora i Servizi forniti non vengano eseguiti come garantito, la Committente è tenuta a segnalarlo tempestivamente per iscritto al Fornitore, descrivendo le difformità rilevate nei Servizi e indicando, se applicabile, il numero della richiesta di assistenza in cui sono segnalate tali difformità.
 18. Non viene garantito che i servizi che verranno erogati siano esenti da errori o che l'operatività dei servizi sia ininterrotta, che sia possibile eliminare tutti gli errori. Il Fornitore non è responsabile di eventuali problemi connessi a prestazioni, funzionamento o sicurezza dei servizi che derivino dai contenuti della Committente o di terzi o da servizi erogati da terzi.
 19. Fermo quanto previsto dalle disposizioni inderogabili di legge, in caso di scostamento rispetto alla percentuale di disponibilità dei servizi dichiarata nel CHDP, la Committente avrà diritto alla correzione dei servizi difformi che hanno provocato la violazione, oltretutto ad applicare le corrispondenti sanzioni previste al precedente art. 12 S, "Penali". È fatta salva la facoltà, a fronte di ripetuti e gravi inadempimenti, di risolvere il contratto relativamente ai servizi difformi".
 20. In nessun caso le parti saranno responsabili per danni indiretti né per perdite di ricavi, guadagni (esclusi i corrispettivi previsti dal presente contratto), vendite.
 21. Il Fornitore sarà illimitatamente responsabile per ogni danno causato con dolo o colpa grave ed in tutti i casi previsti da norme inderogabili di legge. Negli altri casi, la responsabilità complessiva del Fornitore derivante o connessa al presente contratto a qualunque titolo non potrà superare il totale degli importi già pagati per i servizi che hanno originato la responsabilità durante i dodici (12) mesi immediatamente precedenti l'evento che ha cagionato il danno.
 22. Qualora un terzo dovesse contestare alla Committente, all'Impresa o a Oracle (la "Parte Ricevente", termine che potrà essere riferito indistintamente sia alla Committente che all'Impresa che a Oracle a seconda del soggetto che riceve il Materiale), che qualsiasi informazione, progetto, specifica, istruzione, software, servizio, dato, hardware o materiale (collettivamente "Materiale") fornito da una delle Parti (la "Parte Fornitrice", termine che potrà essere riferito indistintamente sia alla all'Impresa che a Oracle a seconda del soggetto che fornisce il Materiale) e usato dalla Parte Ricevente viola i diritti



di proprietà intellettuale di terzi, la Parte Fornitrice, a proprio esclusivo costo e onere, manleverà la Parte Ricevente per qualsiasi danno, responsabilità, costo e spesa, che eventualmente siano oggetto di pronuncia giudiziale o di composizione transattiva accettata dalla Parte Fornitrice, e riconosciuti a favore del terzo che ha rivendicato la violazione. Tutto ciò a condizione che la Parte Ricevente:

- a. notifichi tempestivamente per iscritto alla Parte Fornitrice la contestazione e comunque entro 30 giorni dalla data in cui ne riceve notizia (oppure entro un termine inferiore qualora sia previsto dalla legge);
 - b. attribuisca alla Parte Fornitrice, in via esclusiva, il diritto di gestire la propria difesa e le eventuali composizioni transattive relativamente alla violazione contestata, fermo il diritto della Committente a tutelare i propri interessi in giudizio e/o in sede transattiva;
 - c. fornisca alla Parte Fornitrice tutte le informazioni necessarie per la difesa o per la soluzione transattiva in merito alla violazione contestata.
23. Qualora la Parte Fornitrice ritenga, oppure venga stabilito, che il Materiale possa aver violato i diritti di proprietà intellettuale di un terzo, la Parte Fornitrice potrà, a propria scelta, modificare il Materiale in modo che non violi più i diritti di cui sopra (mantenendo tuttavia la sua utilità o funzionalità), oppure ottenere una licenza per consentirne il legittimo utilizzo. Nel caso in cui tali alternative non siano commercialmente ragionevoli, la Parte Fornitrice dovrà darne comunicazione alla Committente, la quale avrà diritto di risolvere il contratto, ferma la restituzione in favore della Parte Fornitrice del "Materiale". Per quanto qui non disciplinato, si applica quanto previsto all'art. "Brevetti industriali e diritti d'autore" delle presenti condizioni speciali del contratto.
24. La Parte Fornitrice non manleverà la Parte Ricevente qualora quest'ultima (a) abbia alterato il Materiale oppure lo abbia utilizzato fuori dell'ambito di utilizzo previsto dalla documentazione d'uso o di programmazione o dalle Specifiche dei Servizi, oppure (b) utilizzi una versione del Materiale superata e la violazione avrebbe potuto essere evitata utilizzando una versione aggiornata del Materiale reso disponibile alla Parte Ricevente. La Parte Fornitrice non manleverà la Parte Ricevente nel caso in cui una contestazione di violazione sia basata su Materiale non fornito dalla Parte Fornitrice. La Committente non avrà diritto a essere manlevata per contestazioni fondate su violazioni afferenti a Contenuti di Terzi o a qualsiasi Materiale proveniente da portali di terzi o da altre fonti esterne accessibili o rese disponibili alla Committente nell'ambito dei Servizi (ad esempio un post sui social media proveniente da un blog o forum di terzi, una pagina web di terzi raggiunta mediante hyperlink, dati di marketing provenienti da fornitori di dati terzi).
- ~~25.~~ I precedenti commi 21, 22 e 23 indicano gli unici rimedi delle Parti per qualsiasi contestazione o richiesta di danni per violazione di diritti di proprietà intellettuale, unitamente a quanto previsto dall'art. "brevetti industriali e diritti d'autore" delle presenti Condizioni speciali.
26. La Committente prende atto e accetta che potrà essere sospeso l'accesso o l'utilizzo dei Servizi nel caso in cui (a) sussistano minacce sostanziali per la funzionalità, la sicurezza, l'integrità o la disponibilità dei Servizi o di qualsiasi contenuto, dato o applicazione nei



Servizi; (b) la Committente o i suoi Utenti stiano accedendo o utilizzando i Servizi per commettere azioni illecite; oppure (c) sia in corso una violazione della Acceptable Use Policy. Purché consentito dalla legge, la sospensione sarà comunicata preventivamente. Appena le cause che hanno determinato la sospensione risulteranno risolte, i Servizi verranno prontamente ripristinati con ogni sforzo ragionevole. Durante eventuali periodi di sospensione, saranno resi disponibili i Contenuti di proprietà della Committente (nella versione esistente alla data di sospensione). L'attuazione della sospensione ai sensi del presente comma non esonera la Committente dalle obbligazioni di pagamento per i servizi fruiti nel periodo antecedente alla sospensione nonché, eventualmente, a partire dal momento in cui i servizi vengono ripristinati. Si applicano, in quanto compatibili, le previsioni di cui all'art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016.

27. Alla fine del Periodo dei Servizi, che esso coincida o meno con la naturale scadenza del presente Contratto, i Contenuti (nella versione esistente al termine del Periodo dei Servizi) saranno a disposizione della Committente per il periodo previsto per il recupero nelle Specifiche dei Servizi. Al termine di tale periodo di recupero, e a meno che non sia espressamente richiesto dalla legge, i Contenuti della Committente presenti nell'ambiente dei Servizi verranno cancellati e/o comunque resi inaccessibili. Il Fornitore si obbliga a dare idonee garanzie dell'eliminazione e/o avvenuta inaccessibilità dei dati della Committente. In ogni caso, il Fornitore si impegna a dare supporto alla Committente per tutto il periodo di recupero, senza oneri aggiuntivi per la Committente. Le policy Oracle in materia di cancellazione dei dati sono descritte più nel dettaglio nelle Specifiche dei Servizi.
28. Le disposizioni che sopravvivono alla risoluzione o alla scadenza del presente Contratto sono quelle relative alla limitazione di responsabilità, indennizzo per violazione di diritti di proprietà intellettuale, obblighi di pagamento e altre che per, loro natura, sopravvivono alla cessazione dello stesso.
29. I Servizi potrebbero consentire di effettuare collegamenti, trasferire i Contenuti della Committente o di terzi o altrimenti accedere a siti web, piattaforme, contenuti, prodotti, servizi e informazioni di terzi ("Servizi di Terzi"). Tali servizi di Terzi non sono oggetto di controllo da parte del Fornitore e/o comunque del CSP, che non ne sono pertanto responsabili. La Committente è responsabile per il rispetto delle condizioni di accesso e dei termini d'uso dei Servizi di Terzi e, qualora il Fornitore e/o il CSP accedano a o utilizzino Servizi di Terzi per conto della Committente al fine di agevolare l'erogazione dei Servizi, la Committente stessa è l'unico responsabile per garantire che tale accesso ed utilizzo, incluso mediante password, credenziali o token rilasciati o resi disponibili in altro modo ad essa, sia autorizzato ai sensi delle condizioni di accesso e dei termini d'uso per tali servizi. Qualora la Committente trasferisca o richieda il trasferimento dei propri Contenuti o dei Contenuti di Terzi dai Servizi a un Servizio di Terzi o ad altra sede, il trasferimento in questione costituirà una distribuzione della Committente e non del Fornitore e/o del CSP.
30. Eventuali Contenuti di Terzi resi accessibili nell'ambito dei servizi oggetto del presente contratto sono forniti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano e "come disponibili" senza garanzie di alcun tipo. La Committente prende atto e accetta che il Fornitore e/o il CSP non possono ritenersi responsabili e/o tenuti in relazione al controllo, al



monitoraggio o alla correzione di Contenuti di Terzi, non configurandosi in capo a questi ultimi alcuna responsabilità derivante da o comunque connessa ai Contenuti di Terzi.

31. La Committente prende atto che: (i) la natura, il tipo, la qualità e la disponibilità dei Contenuti di Terzi possono variare in qualsiasi momento durante il Periodo dei Servizi e che (ii) le caratteristiche dei Servizi che interagiscono con Servizi di Terzi quali, ad esempio, FacebookTM, YouTubeTM, TwitterTM, dipendono dalla continua disponibilità delle rispettive interfacce applicative di programmazione (API, Application Programming Interface). Nell'ambito del presente Contratto possono rendersi necessari aggiornamenti, modifiche o sostituzioni dei Servizi in conseguenza di variazioni o indisponibilità di tali Contenuti, Servizi di Terzi o API. Se un terzo non dovesse rendere più disponibile a condizioni ragionevoli i Contenuti di Terzi o API rendendoli di fatto indisponibili ai fini dei Servizi, l'accesso ai Contenuti o ai Servizi di tale Terzo potrà essere interrotto senza alcuna responsabilità nei confronti della Committente. Eventuali modifiche a Contenuti, Servizi di Terzi o API, compresa la loro indisponibilità, durante il Periodo dei Servizi non esonerano la Committente dalle proprie obbligazioni ai sensi del presente Contratto e non danno titolo ad alcun diritto di ristoro per tali variazioni.
32. La Committente prende atto e accetta che i Servizi sono oggetto di monitoraggio continuo per agevolarne il funzionamento, per facilitare la risoluzione delle richieste di assistenza della Committente; per rilevare e gestire minacce a funzionalità, sicurezza, integrità e disponibilità dei Servizi nonché di qualsiasi contenuto, dato o applicazione nei Servizi e per prevenire e gestire atti illeciti o violazioni della Acceptable Use Policy. Gli strumenti di monitoraggio utilizzati non raccolgono né memorizzano alcun Contenuto della Committente presente nell'Ambiente dei Servizi salvo quanto richiesto per tali finalità. Non vengono effettuate attività di monitoraggio né gestite criticità mediante utilizzo di software non Oracle fornito dalla Committente o dai suoi Utenti e che sia archiviato o eseguito sui Servizi. I dati raccolti con tali strumenti (esclusi i Contenuti della Committente) potranno inoltre essere utilizzati per facilitare la gestione del portafoglio dei prodotti e dei servizi Oracle, per agevolare la correzione di eventuali difformità nei propri prodotti e servizi e per la gestione delle tematiche di licensing.
33. La Committente prende atto e accetta della possibilità che vengano (i) compilate statistiche e altre informazioni in relazione a performance, funzionamento e uso dei Servizi, e (ii) utilizzati i dati provenienti dai Servizi in forma aggregata per garantire la sicurezza e la gestione delle operazioni, per creare analisi statistiche e per scopi di ricerca e sviluppo (quanto previsto ai precedenti punti (i) e (ii) è indicato collettivamente come "Analisi dei Servizi"). Le Analisi dei Servizi svolte potranno essere rese pubbliche; tuttavia esse non potranno contenere informazioni relative ai Contenuti della Committente, ai Dati Personali o alle Informazioni Confidenziali che possano identificare la Committente stessa o un altro soggetto. Le predette Analisi rimangono di proprietà del soggetto che le ha svolte.
34. Ai Servizi si applicano in materia di esportazione le normative sull'esportazione in vigore negli Stati Uniti d'America nonché quelle previste a livello locale. Tali normative regolamentano la distribuzione dei Servizi (inclusi i dati tecnici), ferma restando la prevalenza delle disposizioni inderogabili a livello nazionale.
35. La Committente riconosce che i Servizi sono progettati con funzionalità tali da consentire



alla Committente stessa di accedervi indipendentemente dalla posizione geografica dei propri utenti e di trasferire o comunque spostare i propri Contenuti tra i Servizi e altri siti quali, ad esempio, le postazioni di lavoro degli Utenti. La Committente è responsabile dell'autorizzazione e della gestione degli account utente in tutte le diverse ubicazioni geografiche, nonché del controllo delle esportazioni e del trasferimento dei Contenuti dal punto di vista geografico.

36. Nessuna delle Parti potrà essere considerata responsabile per ritardi, mancato funzionamento o interruzione dei Servizi in caso di: guerre, disordini, tumulti, calamità naturale, pandemie, interruzioni elettriche, interruzioni di Internet o delle linee di telecomunicazione che non siano causate dalla Parte obbligata; limitazioni imposte a livello governativo (compreso il divieto o la cancellazione del diritto di esportazione, importazione o di altre licenze) o qualunque altro evento si trovi al di fuori del ragionevole controllo della Parte obbligata. Entrambe le Parti compiranno ogni ragionevole sforzo per limitare gli effetti di un evento di forza maggiore. In ogni caso, il presente articolo non esonera le Parti dal porre in essere tutte quelle attività o cautele che rientrano nelle procedure standard di disaster recovery, né esonera la Committente dalle proprie obbligazioni di pagamento dei corrispettivi per i Servizi già erogati. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo e nel presente contratto, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 107 e 108 del D. Lgs. n. 50/2016.
37. Qualsiasi comunicazione richiesta ai sensi del presente Contratto sarà fornita all'altra Parte in forma scritta.
38. Il Fornitore ha facoltà di inviare comunicazioni ai clienti dei propri Servizi mediante avvisi generali sul portale dei Servizi di Oracle e avvisi specifici per la Committente mediante posta elettronica all'indirizzo e-mail registrato nei dati dell'account della Committente stessa oppure tramite posta certificata.
39. Salvo i casi espressamente previsti dalla legge, non è consentito alla Committente cedere o trasferire il presente Contratto né i Servizi ad altro soggetto sia esso persona fisica o giuridica.
40. Qualora una condizione del presente articolo dovesse essere ritenuta nulla o non applicabile, le restanti condizioni resteranno efficaci e la condizione affetta da nullità sarà sostituita da una nuova disposizione coerente con e conforme agli scopi ed agli intenti del Contratto.
41. Sarà esclusiva responsabilità della Committente verificare preventivamente se i Servizi rispondono ai propri requisiti tecnici, aziendali o normativi. L'Impresa collaborerà con la Committente per stabilire se l'uso dei Servizi standard è in linea con tali requisiti. La Committente sarà l'unica responsabile per il rispetto della normativa nell'ambito dell'utilizzo dei Servizi.
42. Nel presente comma si riportano le definizioni che valgono ai fini del presente articolo:
 - a. "Software Oracle" indica ogni agente software, applicativo o strumento che Oracle mette a disposizione della Committente per il download al fine di facilitarne l'accesso, l'operatività e/o l'utilizzo dei Servizi.
 - b. "Documentazione di Programma" fa riferimento ai manuali per l'utente, alle help window, ai file readme per i Servizi e per qualsiasi Software Oracle. La



documentazione online è accessibile all'indirizzo <http://oracle.com/contracts> o a qualsiasi altro indirizzo fornito da Oracle.

- c. "Specifiche dei Servizi" indica i seguenti documenti, applicabili in funzione dei Servizi oggetto dell'ordine: (a) le Oracle Cloud Hosting and Delivery Policies, la Documentazione di Programma, le descrizioni dei servizi Oracle e il Contratto per il Trattamento dei Dati descritto nel presente Contratto; (b) le policy di Oracle in materia di privacy; e (c) qualsiasi altro documento Oracle richiamato per relationem o allegato nell'ordine. Le Oracle Cloud Hosting and Delivery Policies e la Documentazione di Programma non riguardano le offerte di servizi Oracle non Cloud acquistate con l'ordine, quali a titolo di esempio i servizi professionali. Le Oracle Cloud Hosting and Delivery Policies, le descrizioni dei servizi Oracle e il Contratto per il Trattamento dei Dati non si applicano al Software Oracle.
 - d. "Contenuti di Terzi" indica tutto il software, i dati, i testi, le immagini, l'audio, i video, le fotografie e gli altri materiali e contenuti, in qualsiasi formato, che sono stati ottenuti o derivano da una fonte terza al di fuori di Oracle ai quali la Committente può accedere tramite o congiuntamente all'utilizzo dei Servizi. Esempi di Contenuti di Terzi includono i feed di dati provenienti dai servizi di social network, i feed rss dai post sui blog, nonché i dati di mercato e le librerie, i dizionari e i dati di marketing di Oracle. I Contenuti di Terzi includono materiali originati da terzi a cui la Committente ha avuto accesso o che ha ottenuto mediante l'utilizzo dei Servizi o di qualsiasi altro strumento Oracle.
 - e. "Utenti" indica, per i Servizi, i dipendenti, i contractor e gli eventuali Utenti Finali autorizzati dalla Committente a utilizzare, o che utilizzino per suo conto, i Servizi in conformità al presente Contratto. Nell'ambito dei Servizi specificamente progettati per consentire ai clienti della Committente, suoi agenti, suoi committenti, suoi fornitori o altri terzi di accedere ai Servizi per interagire con la Committente, tali terzi vengono considerati "Utenti" ai fini delle condizioni del presente Contratto.
 - f. "Contenuti" della Committente indica tutto il software, i dati (compresi i Dati Personali), testo, immagini, audio, video, fotografie, applicativi non Oracle o di terzi e altro contenuto e materiale, in qualsiasi formato, fornito dalla Committente o da uno qualsiasi dei suoi Utenti memorizzato o eseguito nei o mediante i Servizi. I Servizi previsti dal presente Contratto, il Software Oracle, altri prodotti e servizi e la proprietà intellettuale di Oracle e tutte le opere derivate, non rientrano nella definizione "Contenuti". I "Contenuti" includono qualunque Contenuto di Terzi che la Committente associa ai Servizi mediante l'utilizzo dei Servizi o di qualsiasi altro strumento Oracle.
43. Fermo quanto previsto ai commi precedenti, il documento CHDP Oracle (Oracle Cloud Hosting and Delivery Policies) il cui link, all'ultima versione resa disponibile da Oracle, è indicato nel par. 5.3 del Capitolato tecnico-, trova applicazione, ad eccezione di quanto di seguito riportato e con le modifiche di seguito descritte:
- a. **"Panoramica", III capoverso**, è così modificato: "I Servizi Cloud Oracle sono forniti alle condizioni del presente articolo e delle Specifiche dei Servizi applicabili a tali servizi. La prestazione dei Servizi Cloud Oracle è subordinata all'osservanza da parte della Committente e dei suoi utenti delle obbligazioni e delle responsabilità definite in tali



documenti e policy incorporate. Le eventuali modifiche apportate alle Policy Oracle non potranno comportare una riduzione del livello di prestazioni, funzionalità, sicurezza o disponibilità dei Servizi Cloud Oracle forniti alla Committente durante il Periodo dei Servizi”.

- b. **Punto 3.2.3** – non trova applicazione.
- c. **Ai Punti 6.1 e 6.2.**, la parola “risoluzione” si intende sostituita con “cessazione”.

Roma, lì _____

La Committente

Il Presidente

C.F.: _____

Certificatore: _____

Validità: dal _____ al, _____

Firma digitale: n. _____

L'Impresa

il legale rappresentante

C.F.: _____

Certificatore: _____

Validità: dal _____ al _____

Firma digitale: n. _____

Il sottoscritto _____, in qualità di legale rappresentante dell'Impresa dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l'Impresa dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

con riferimento alle presenti Condizioni Speciali del Contratto:

Articolo 2 S – Durata;

Articolo 3 S - Modifica del contratto durante il periodo di efficacia;

Articolo 4 S - Obblighi ed adempimenti a carico del Fornitore;

Articolo 5 S - Titolarità delle licenze d'uso ed altre condizioni di licenza;

Articolo 5BIS S: Brevetti industriali e diritti d'autore;

Articolo 6 S - Garanzie;

Articolo 8 S - Consegna, installazione, configurazione e personalizzazione;

Articolo 9 S – Verifica di conformità;

Articolo 10 S – Servizio di manutenzione (Supporto Tecnico);

Articolo 11 S – Servizi professionali specialistici;

Articolo 12 S - Penali;

Articolo 15 S – Condizione particolare di Risoluzione;

Articolo 16 S - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;

Articolo 17 S – Privacy;

Articolo 18 S – Servizi Cloud;

con riferimento alle Condizioni Generali del Contratto:

Articolo 2 G - Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali;



Articolo 3 G - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro;
Articolo 4 G - Obblighi di riservatezza;
Articolo 5 G - Brevetti industriali e diritti d'autore;
Articolo 6 G - Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software;
Articolo 7 G - Proprietà dei prodotti;
Articolo 8 G - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa;
Articolo 11 G – Recesso;
Articolo 12 G - Divieto di cessione del contratto e cessione del credito;
Articolo 13 G - Trasparenza dei prezzi;
Articolo 14 G – Subappalto;
Articolo 15 G- Foro esclusivo;
Articolo 16 G -Trattamento dei dati personali;
Articolo 17 G - Risoluzione;
Articolo 18 G - Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001 – Codice etico – Piano triennale per la prevenzione della Corruzione e della trasparenza

L'Impresa

il legale rappresentante

C.F.: _____

Certificatore: _____

Validità: dal _____ al _____ Firma digitale: n. _____